

DLVIII.

## TORNATA DI SABATO 5 DICEMBRE 1908

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GORIO

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

## INDICE.

<b>Atti vari</b> . . . . .	Pag. 24360	Suicidi nel cellulare di Milano:	
<b>Dichiarazioni di voto dei deputati</b> Agnetti, Cacciapuoti, Compans, Cortese, Farinet, Alfonso, Masini, Pilacci, Rosadi, Valle e Venditti . . . . .	24316	FACTA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	Pag. 24323-25
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		ROMUSSI . . . . .	24324-26
Ordinamento delle borse di commercio . . . . .	24326	<b>Osservazioni e proposte:</b>	
CAVAGNARI . . . . .	24329	Lavori parlamentari:	
CHIESA . . . . .	24347	BERTOLINI, <i>ministro</i> . . . . .	24357-58
COCCO-ORTU, ( <i>ministro</i> ). . . . .	24326-37-41-43-46-24348-49-50-51-53-54-55-56-57	CAVAGNARI . . . . .	24357-58
CORNAGGIA . . . . .	24352	PRESIDENTE . . . . .	24357
CURIONI . . . . .	24348	<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
DI STEFANO . . . . .	24351	Esercizio della odontoiatria (RAMPOLDI). . . . .	24326
FIAMBERTI . . . . .	24334	Rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali (LANDUCCI). . . . .	24334
FORTUNATI . . . . .	24326	Autorizzazione di spese per opere pubbliche, provvedimenti per agevolare l'esecuzione nelle Puglie (Pozzi). . . . .	24340
GIOVANELLI EDOARDO, <i>relatore</i> . . . . .	24339-42-24343-46-48-49-52-55	Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (In.). . . . .	24340
LUZZATTO RICCARDO . . . . .	24345-46	Aumento di lire 500,000 alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (CAO-PINNA). . . . .	24341
ROSSI TEOFILO . . . . .	24332-42-44-49-24351-54-55-53-57	Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno (ABIGNENTE). . . . .	24341
<b>Giuramento del deputato Marsaglia</b> . . . . .	24316	Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte (GIOVANELLI EDOARDO). . . . .	24341
<b>Interrogazioni:</b>		<b>Verificazione di poteri (Convalidazioni)</b> . . . . .	24316
Servizio ferroviario in Sicilia:			
DARI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	24317		
DE FELICE-GIUFFRIDA . . . . .	24318		
FRANCICA-NAVA . . . . .	24317		
Nuovi ruoli dell'imposta fondiaria:			
COTTAFAVI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	24318		
DE TILLA . . . . .	24319		
Conservatoria delle ipoteche e uffici postelegrafici in Napoli:			
COTTAFAVI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	24319		
DE TILLA . . . . .	24320		
Portieri giudiziari:			
DE TILLA . . . . .	24321		
Pozzo, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	24320		
Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale:			
FACTA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	24321		
RICCIO . . . . .	24322		

La seduta comincia alle 14.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Dichiarazioni sul processo verbale.

PRESIDENTE. Sul processo verbale ha chiesto di parlare l'onorevole Rosadi. Ne ha facoltà.

**ROSADI.** Ho chiesto di parlare solo per dichiarare che ieri, se non avessi dovuto, per causa di forza maggiore, essere assente, avrei votato *no* sulla mozione dell'onorevole Fusinato.

**VENDITTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VENDITTI.** Dichiaro che se fossi stato presente avrei votato *sì*.

**VALLE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VALLE.** Dichiaro che se fossi stato presente avrei votato *sì*.

**COMPANS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COMPANS.** Impedito da ragioni di salute di intervenire in tempo, dichiaro che, plaudendo ai concetti manifestati dall'onorevole Fortis, mi sarei schierato fra coloro che votarono a favore della mozione Fusinato.

**CACCIAPUOTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CACCIAPUOTI.** Faccio la medesima dichiarazione: trovandomi presente avrei votato *sì*.

**MASINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MASINI.** Io, trovandomi presente, avrei votato *no*.

**CORTESE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CORTESE.** Se avessi potuto essere presente, avrei votato *sì*.

**AGNETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AGNETTI.** Se fossi stato presente, avrei votato *sì*.

**PILACCI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PILACCI.** Se fossi stato presente, avrei votato *sì*.

**FARINET ALFONSO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FARINET ALFONSO.** Assolutamente impedito ieri, non potei assistere alla seduta: del resto avrei votato *sì*.

**PRESIDENTE.** Si terrà conto di queste dichiarazioni nel processo verbale della seduta d'oggi. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale di ieri s'intenderà approvato.

(È approvato).

## Congedi.

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, l'onorevole Giuliani, di giorni quattro; Frugoni, di cinque; per motivi di salute, l'onorevole Visocchi, di giorni quattro.

(Sono conceduti).

## Giuramento.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole Marsaglia, lo invito a prestare il giuramento prescritto dallo Statuto.

(Legge la formula).

**MARSAGLIA.** Giuro!

## Verificazione di poteri.

**PRESIDENTE.** La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del 5 corrente, ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

- 1° Brivio - Baslini Antonio;
- 2° Valenza - Ceriana-Mayneri Michele;
- 3° Bari - Lembo Paolo;
- 4° Isernia - Cimorelli Edoardo;
- 5° Leno - Frugoni Pietro.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

## Interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Francica-Nava al ministro dei lavori pubblici « per conoscere le ragioni per le quali il treno di lusso che si arresta a Taormina non prosegua per Catania e Siracusa ».

Con questa interrogazione va unita quella dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro dei lavori pubblici « per sapere se non creda utile e conveniente fare arrivare sino a Catania il treno di lusso che parte da Berlino e si ferma a Taormina ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il treno di lusso che da Berlino scende a Roma, Napoli e Taormina venne istituito per dare una comunicazione molto rapida, comoda e diretta, cioè senza trasbordi, agli stranieri che venissero a passare qualche tempo nelle principali stazioni climatiche italiane.

La marcia del treno, il percorso, l'orario tutto fu stabilito d'accordo tra l'amministrazione delle ferrovie d'Italia e quella di Germania ed anche con la società internazionale dei vagoni-letti sulla base statistica dei biglietti che risultavano rilasciati direttamente dall'estero a queste principali stazioni climatiche italiane, base ragionevole per giudicare se la spesa sarebbe stata conveniente.

È appunto in base ai dati statistici che si trovò conveniente di far giungere fino a Taormina una sola volta la settimana questo treno di lusso, mentre tale convenienza non si riscontrò per Siracusa e Catania; per le quali risultava che i biglietti venivano rilasciati non dall'estero, ma da città italiane, e specialmente dalla Sicilia. E ciò perchè Siracusa e Catania sono meta piuttosto di semplici viaggi di escursione per i quali non appaiono necessari treni rapidi a lungo percorso internazionale, ma bastano i treni locali; infatti gli onorevoli interroganti non ignorano che, da Messina a Catania e Siracusa ci sono otto coppie giornaliere di treni.

Ciò premesso, debbo dire che, mentre non fu facile raccogliere il consenso delle tre amministrazioni interessate per dare al treno di lusso un prolungamento maggiore, io starò a sentire con rispettosa curiosità le ragioni che addurranno gli onorevoli colleghi e che non devono perder di vista il carattere industriale in materia di spese alle quali non concorre la sola amministrazione dello Stato: e mi farò dovere di sottoporle alla direzione generale delle ferrovie perchè, intese le amministrazioni cointeressate, esaminino se non sia il caso di dare al treno di lusso il chiesto prolungamento.

Al momento però, date le risultanze statistiche ed il carattere settimanale del treno, il prolungamento non è parso cosa utile e tale da compensare la spesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Francica-Nava ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

FRANCICA-NAVA. Debbo anzitutto do-

mandare quando i dati statistici, di cui ha parlato l'onorevole sottosegretario di Stato, siano stati raccolti, perchè, se tempo addietro forse non arrivava a Siracusa un numero di forestieri tale che potesse affidare circa la convenienza del prolungamento del treno fino a Siracusa, ora tale convenienza certamente ci sarebbe in quanto il numero di forestieri che arriva a Siracusa è uguale a quello che arriva a Taormina.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Intende parlare di forestieri che provengono tutti direttamente dall'estero?

FRANCICA-NAVA. Sì, dall'estero.

La convenienza del prolungamento vi sarebbe poi anche per l'altra ragione che Siracusa è il più prossimo porto che unisce l'Italia a Malta, dove vanno a svernare una grande quantità di famiglie di ufficiali inglesi, le quali perciò sarebbero maggiormente incoraggiate ad intraprendere il viaggio se col treno di lusso potessero andare fino a Siracusa, giacchè attualmente è per essi un incomodo grave di dover scendere dal treno di lusso a Taormina e poi proseguire fino a Siracusa coi treni ordinari.

Ripeto poi che ora Siracusa è anche città importantissima come stazione di soggiorno: difatti, come possono confermare molti dei nostri colleghi di questa Camera, ha alberghi considerevoli e di primo ordine, per cui una grande quantità di stranieri va ora a svernarvi.

La Navigazione generale italiana ha molti piroscafi, che fanno il servizio con Tripoli, Alessandria e Candia e quindi molti viaggiatori che vanno a svernare in tali località debbono necessariamente preferire il transito di Siracusa; e quindi è di speciale interesse che vi sia il treno di lusso Berlino-Siracusa. Si consideri inoltre che il Norddeutscher Lloyd, che conosce l'importanza dell'approdo a Siracusa, che è il porto più meridionale dell'Europa, ha recentemente stabilito di far toccare Siracusa dai suoi piroscafi, che partono da Amburgo per gli scali d'Oriente.

Per queste ragioni, ripeto, credo conveniente che il treno di lusso arrivi a Siracusa, anzichè fermarsi a Taormina.

Del resto, non credo che la spesa sarebbe di tale entità, da non essere compensata dalla quantità di viaggiatori, che affluiscono a Siracusa. Certamente a Taormina, prima della istituzione del treno di lusso, arrivava minor numero di viaggiatori di adesso. Non facciamo circoli viziosi, non

diciamo che non si può istituire il treno di lusso, perchè non vi sono i viaggiatori. Io invece dico che non vi sono viaggiatori perchè manca il treno di lusso.

Mi auguro che l'onorevole sottosegretario di Stato, d'accordo con la Direzione generale delle ferrovie, voglia fare in modo, nel prossimo anno, che il treno di lusso, che parte da Berlino per Taormina, prosegua fino a Siracusa, fermandosi a Catania, città che ha anche la sua importanza; importanza che non si può certamente negare a Siracusa, che, non per fare dei paragoni, a Taormina è molto superiore. E non v'è ragione che Taormina debba avere il treno di lusso e Siracusa no.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Felice-Giuffrida ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**DEFELICE-GIUFFRIDA.** Perdono qualunque valore le ragioni che ispirarono i rappresentanti delle varie Compagnie, che concorsero nello studio della questione, se si considera che la distanza da Taormina a Catania è soltanto di un'ora, e che sarebbe conveniente, per le stesse Compagnie, di far arrivare il treno di lusso a Catania. Senza considerare che Catania è una città, che di anno in anno compie uno sviluppo industriale e commerciale così rilevante, che i dati di un anno non possono più essere presi a base di calcoli riferibili all'anno successivo.

Ricorderò all'onorevole sottosegretario di Stato che Catania, la quale pochi anni fa non aveva che novantamila abitanti, adesso ne ha quasi centottantamila e si avvia verso i duecentomila. Aumenta in maggiore proporzione il suo sviluppo commerciale ed industriale, cosicchè può dirsi, per la sua vita economica e civile, la più importante città industriale del Mezzogiorno. Ma vi è un'altra considerazione, onorevole sottosegretario di Stato, che io voglio sottoporre al suo giudizio, ed è questa. Quando si discusse il disegno di legge sui servizi marittimi, il ministro dei lavori pubblici tenne a sostenere che non conveniva impiantare una linea diretta di navigazione tra Catania ed Alessandria di Egitto, perchè non la credeva ancora sufficientemente produttiva.

Dopo quella discussione, e quasi per rispondere con la voce dei fatti alle osservazioni del ministro, sa che cosa è avvenuto, onorevole Dari? Un fatto molto eloquente: cioè che la Compagnia di navigazione generale italiana ha impiantato per

suo conto una linea diretta di navigazione tra Alessandria di Egitto e Catania!

E un'altra linea diretta di navigazione ha impiantato la Società anonima genovese di navigazione a vapore!

Cosicchè noi abbiamo adesso coefficienti che prima mancavano allo studio della questione della percorrenza dei treni di lusso. Abbiamo due grandi linee di navigazione dirette, Alessandria di Egitto-Catania, che sicuramente conducono a Catania una quantità rilevante di viaggiatori. Aggiungo che è opportuno, anzi necessario, fare arrivare a Catania i treni di lusso nell'intesesse della stessa Compagnia che li esercisce, per i rifornimenti alimentari.

Un'altra preghiera desidero di rivolgere all'onorevole sottosegretario di Stato. Per ciò che riguarda i vagoni-letto si verifica questa strana anomalia: a Messina sono riservate, giustamente, due cabine con quattro posti, una con due posti a Villa San Giovanni ed altrettante, giustamente, a Malta: a Catania non è riservato nemmeno un posto. È una cosa, questa, che offende il giusto orgoglio cittadino.

Veda dunque l'onorevole sottosegretario di Stato se non sia proprio opportuno, anzi necessario, di favorire il normale sviluppo, così promettente, di Catania.

Non domando, come vede, che lo Stato istituisca servizi speciali, ma che almeno non impedisca il normale sviluppo di quelli esistenti. Sono certo che l'onorevole sottosegretario di Stato esaminerà la questione con quello zelo e quella giustizia che l'importanza del caso richiede. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole De Tilla al ministro delle finanze « perchè voglia dare affidamento a rassicurare gli animi dei cittadini interessati, che sarà dato corso col 1° gennaio del prossimo anno ai nuovi ruoli della imposta fondiaria, modificati giusta la legge sulla perequazione del 1° marzo 1886 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**COTTAFAVI,** sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto l'onorevole De Tilla non ne faccia menzione nella sua interrogazione, credo che egli intenda riferirsi alla attuazione del nuovo catasto nella provincia di Napoli. Egli parla puramente e semplicemente della imposta fondiaria.

Gli dichiaro che il lavoro è continuo e che è già arrivato a buon punto; anzi sa-

rebbe completamente definitivo, se la Commissione censuaria centrale non dovesse occuparsi di un reclamo presentato dalla provincia contro le tariffe proposte.

Nutro fiducia che, quanto prima, verrà deciso su questo reclamo in modo da poter compilare i ruoli-terreni per l'anno 1909 in base alle tariffe che saranno definitivamente stabilite.

Posso poi assicurarla che sono già pronte tutte le disposizioni per distaccare il maggior numero possibile di personale presso le agenzie delle imposte per assicurare la tempestiva pubblicazione dei ruoli con la nuova aliquota.

Credo che dopo queste dichiarazioni il gentile collega potrà dichiararsi soddisfatto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Tilla ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**DE TILLA.** La provincia di Napoli ha reclamato, ma soltanto per alcuni comuni, i quali costituiscono una insignificante minoranza di fronte ai 69 comuni della provincia di Napoli.

Ed allora poichè costituisce un giudicato quello che la Commissione centrale ha già deliberato in ordine a quei comuni che non hanno reclamato, per essi potrebbe entrare in vigore il nuovo catasto.

Inoltre per i comuni che hanno reclamato, e che non sono più di sette od otto, si potrebbero applicare provvisoriamente le tariffe già deliberate e che costituiscono un fatto assodato per la Commissione censuaria centrale, salvo poi ad applicare in linea definitiva le tariffe che saranno deliberate sui reclami presentati.

Vorrei che in questo senso il Governo si adoperasse, poichè alla provincia di Napoli è fatta una posizione incresciosa. Essa per l'ultima legge del Mezzogiorno è stata esclusa dall'abbuono del 30 per cento, appunto perchè si disse che a momenti sarebbe entrato in vigore il nuovo catasto con le tariffe ridotte.

Ora alla vigilia dell'applicazione di questa legge un reclamo che è avanzato, ripeto, da sette od otto soltanto dei sessantanove comuni della provincia, ritarda ancora l'applicazione di questa legge. Non posso perciò allo stato delle cose dirmi completamente soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Segue un'altra interrogazione dell'onorevole De Tilla, al ministro delle finanze: « Per sapere se intenda attuare la promessa di far alloggiare altrove gli uffici della Conservatoria delle ipoteche in Napoli e dare così agio allo istallamento

igienico e decente degli uffici postali e telegrafici del palazzo Gravina, dove attualmente i portalettere sono ancora negli umidi, angusti e fetidi locali delle stalle dei duchi di Gravina ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**COTTAFI,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* All'interrogazione dell'onorevole De Tilla io potrei rispondere che non vi sarebbe nessuna ragione di cambiar posto a funzionari del Ministero delle finanze per cedere ad altri i locali da essi occupati, perchè le medesime ragioni che militano a favore del personale postale e telegrafico militano evidentemente a favore del personale ipotecario.

Però, siccome vi sono delle condizioni di ubicazione che fanno insistere piuttosto per un ufficio che per un altro, io mi associo alle considerazioni dell'onorevole De Tilla perchè vengano sgomberati i locali dell'attuale Conservatoria delle ipoteche a beneficio del personale degli uffici postali e telegrafici.

Ed io devo dichiarare che l'amministrazione delle finanze è completamente nell'ordine d'idee dell'onorevole De Tilla, tanto che essa ha fatto ricerche di nuovi locali ove portare la Conservatoria delle ipoteche.

A questo proposito ha trattato anche con la Borsa, per ivi trasportare gli uffici ipotecari, ma l'onorevole De Tilla sa che quell'amministrazione ha creduto di declinare la proposta, e dall'altra parte una Commissione di tecnici nominata per visitare quei locali ha dichiarato che non sarebbero completamente adatti, perchè la loro costruzione non si presta a collocarvi l'archivio di un ufficio così importante quale è una Conservatoria delle ipoteche.

Pertanto continuano le ricerche di locali più adatti.

Comprenderà del resto l'onorevole De Tilla le difficoltà che si incontrano a trovare locali interamente rispondenti alle esigenze di una Conservatoria delle ipoteche, sia per rispetto alla stabilità, come per la assoluta sicurezza contro gli incendi ed i furti.

Ad ogni modo, egli può star sicuro che lo scopo che si sta perseguendo è il medesimo di quello da cui egli è stato animato nel presentare l'interrogazione.

Non sembra poi si possa pensare a fabbricare un locale *ex novo*, per non rendere

ancora più lunga la durata della residenza dei locali attuali. Speriamo che da un momento all'altro si trovi un locale adatto in una città così ampia come Napoli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Tilla ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**DE TILLA.** Nello scorso giugno interrogai l'onorevole ministro delle finanze, quello dei lavori pubblici e quello delle poste e dei telegrafi, su questo argomento. Ebbene, quel concetto, nel quale allora convennero tutti e tre i ministri, dalle parole dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze non sembra che sia più oggi lo stesso e cioè: che altri uffici, oltre quelli postali e telegrafici a Napoli, non dovessero funzionare nello stesso palazzo. Infatti il palazzo Gravina contiene, oltrecchè gli uffici postali e telegrafici, anche quelli della Conservatoria delle ipoteche e del Genio civile.

L'onorevole Dari per il ministro dei lavori pubblici e l'onorevole Bertetti per quello delle poste e dei telegrafi, nel rispondere nello scorso giugno alla mia interrogazione, manifestarono una opinione diversa da quella enunciata oggi dall'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, nel senso che dovessero uscire da quel palazzo gli uffici della Conservatoria delle ipoteche e del Genio civile. Ed io non ho oggi interrogato l'onorevole ministro dei lavori pubblici, nè tampoco quello delle poste e telegrafi, perchè gli onorevoli Dari e Bertetti che fin d'allora mi diedero le più ampie assicurazioni e promesse, le hanno mantenute, tanto è vero che l'esodo degli uffici del Genio civile dal palazzo delle poste di Napoli si può dire un fatto compiuto.

Non così è avvenuto per la Conservatoria delle ipoteche, la quale, dico francamente, non vuole andarsene dal palazzo Gravina.

A nulla varrà la buona volontà dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, se egli non manterrà la promessa fatta nello scorso giugno di recarsi personalmente a Napoli per scegliere i locali adatti per la Conservatoria delle ipoteche. I mesi di vacanza trascorsi sono stati abbastanza lunghi, ma ella, onorevole sottosegretario di Stato, non ci ha onorato di una visita a Napoli per attuare la promessa fatta a me nello scorso giugno.

Ed oggi ella viene a ripetere la stessa risposta che nel giugno di quest'anno faceva alla mia interrogazione e che ho qui

scritta: che, cioè, un locale per la Conservatoria delle ipoteche è molto difficile, perchè c'è bisogno di ambienti vasti e tali da non potersi trovare facilmente. Ed io rispondevo allora all'onorevole sottosegretario che Napoli non è l'ultima città del mondo, perchè ha una popolazione di oltre 600,000 abitanti e conta dei palazzi certamente forniti di tutto ciò che richiede la vita moderna e che possono benissimo dare ospitalità alla Conservatoria delle ipoteche non diversa da quella che attualmente ha nel palazzo Gravina.

Quindi, sono dolente di dovermi, anche questa seconda volta, dichiarare non soddisfatto; e mi auguro che, finalmente, la promessa dell'onorevole sottosegretario, di recarsi in Napoli per ricercare i locali, sia stavolta mantenuta nell'interesse della città che ho l'onore di rappresentare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Tilla ha interrogato il ministro di grazia e giustizia e dei culti « per sapere se sarà presentato, prima delle vacanze natalizie, il disegno di legge sui portieri giudiziari ».

L'onorevole sottosegretario per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a quest'interrogazione.

**POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti.** L'onorevole De Tilla, che si interessa con tanto cuore della sistemazione dei portieri giudiziari, non ignora certamente che, nel giugno scorso, rispondendo ad analoga interrogazione dell'onorevole Malcangi e d'altri nostri onorevoli colleghi, io facevo presente come il ministro, pur essendo animato dai migliori intendimenti per risolvere questo problema, non poteva però accettare l'impegno di presentare un disegno di legge a scadenza fissa. Io ebbi allora occasione di rilevare le difficoltà di varia natura, e specialmente di ordine finanziario, che si frappongono. Ora l'onorevole De Tilla vuol sapere se il ministro intenda di presentare questo disegno di legge, prima delle vacanze natalizie. Mi spiace di non poter dare questo affidamento; però gli debbo soggiungere che il problema ha fatto un passo innanzi; e che vertono trattative tra il ministro di grazia e giustizia, quello del tesoro e quello delle finanze, per potere addivenire il più presto possibile alla risoluzione del grave problema, grave soprattutto per l'aggravio considerevole che verrebbe alla finanza; poichè la sistemazione significa l'arruolamento anche dei portieri giudiziari fra gli impiegati dello Stato. E

però, siccome la Commissione che fu istituita per fare proposte ha escogitato la riscossione di una tassa per la vidimazione dei libri di commercio e dei copialettere, col provento della quale tassa si potrebbe provvedere alla sistemazione dei portieri giudiziari, senza aggravio della finanza, così dipenderà dalle trattative che sono in corso fra i tre ministri competenti, il vedere se e come il problema potrà essere risoluto.

L'onorevole De Tilla e la Camera siano ben persuasi che niuno più dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale ha già dato opera così apprezzata al miglioramento economico della magistratura e del personale delle cancellerie, può nutrire più vivo desiderio di provvedere anche al miglioramento economico di questo che diremo il proletariato giudiziario (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Tilla ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**DE TILLA.** L'onorevole sotto segretario di grazia e giustizia... (*Interruzione del deputato Pansini*) Quasi quasi sono tentato a seguire il consiglio dell'amico Pansini ed a modificare nella mia interrogazione una frase, sostituendo alle parole: *prima delle vacanze natalizie*, queste altre: *prima della Pasqua!*

L'onorevole sottosegretario di grazia e giustizia non ha fatto oggi che ripetere quello che da trent'anni a questa parte, dal 1879, si vien dicendo a questi poveri proletari della giustizia...

**POZZO,** *sottosegretario per la grazia e giustizia e i culti.* Non è esatto.

**DE TILLA** ...come molto bene egli li ha chiamati.

I portieri giudiziari costituiscono i paria dell'Amministrazione della giustizia; e vanno reclamando dal giorno in cui, abolita la loro nomina per decreto ministeriale, vennero messi alla mercè d'un cancelliere purchesista. Essi incominciarono a reclamare nel 1879; e, soltanto nel 1885, poterono veder nominata una Commissione legislativa la quale avrebbe dovuto deliberare se fosse il caso di prendere in considerazione la loro sorte.

Fu nel 1892, ministro l'onorevole Chimirri, che fu presentato l'organico, poi caldeggiato anche dal successore onorevole Costa e finalmente da altri, l'onorevole Finocchiaro-Aprile, l'onorevole Bonasi, l'onorevole Gianturco, ed in ultimo l'onorevole Orlando, il quale, nei ripetuti discorsi così in sede di bilancio, come in risposte date ad analoghe interrogazioni, proclamò la presentazione di

un disegno di legge per i portieri giudiziari come un impegno d'onore, al quale egli certamente avrebbe adempiuto. Ma ciò non pertanto i portieri giudiziari possono ben dire di subire in questa faccenda il supplizio di Tantalo, perchè questo progetto, che è sempre alle viste per essere presentato alla Camera, tarda ancora a venire.

Io vorrei suggerire, se la mia modesta persona fosse da tanto da dare dei suggerimenti, vorrei suggerire perchè questo disegno di legge diventasse presto una cosa concreta, non uno di quei tanti sistemi che servono a cavare ancora succo dal troppo spremuto contribuente, quale sarebbe l'applicazione di una tassa sui verbali d'inventari od altri balzelli ai quali ha accennato l'onorevole sottosegretario di Stato, ma un mezzo molto più semplice, cioè quello che è stato seguito per la presentazione di tutti gli altri organici, per gli aristocratici dell'ordine giudiziario e per i borghesi, vale a dire per i magistrati e per i cancellieri; ebbene, sia seguito questo metodo anche per i proletari della giustizia: intendersi con l'onorevole ministro del tesoro perchè una buona volta sieno dati i fondi necessari come sono stati dati per altre categorie di funzionari.

Credo che soltanto in questo modo si potrà risolvere la questione, e l'impegno di onore assunto dall'onorevole Orlando potrà dirsi ben presto un fatto compiuto. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Riccio interroga il ministro dell'interno: « sull'epoca in cui sarà pubblicato il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale (testo unico 21 maggio 1908) e sui criteri a cui si va informando la compilazione del detto regolamento ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

**FACTA** *sottosegretario di Stato per l'interno.* L'incarico di compilare il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale fu conferito alla stessa Commissione che compilò il testo unico 21 maggio ultimo scorso. Questa Commissione composta di valenti funzionari ha non solo cominciato i suoi studi ma ha raccolto molti elementi che serviranno alla compilazione del regolamento. Ed io posso dire all'onorevole Riccio che ormai questa raccolta è completa e che in pochissimo tempo il regolamento sarà redatto. Le ragioni del ritardo dipendono da che si volle attendere che la giurisprudenza si pronunziasse sopra

alcuni punti controversi onde sapere sotto questo rapporto quali fossero le migliori disposizioni da adottarsi nel regolamento stesso.

Stando le cose in questi termini l'onorevole Riccio comprende come sarebbe prematuro entrare nel merito del regolamento. Ad ogni modo posso assicurarlo che sarà quanto prima compiuto e che sollecitamente sarà posto in attuazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Riccio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**RICCIO.** La legge 9 giugno 1907, che portò modificazioni dei termini per la revisione e pubblicazione delle liste elettorali, dette facoltà al Governo di coordinare in un testo unico la legge comunale e provinciale preesistente con varie altre leggi che enunciano espressamente e con altre che espresse nella formola generica « e le altre che hanno modificato il testo unico del 1898 ». Così abbiamo avuto un nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, quello del 21 maggio 1908, in cui vi è fuso il testo unico del 1898 e le varie altre leggi specificatamente notate dalla legge del 1907.

Ma in questo testo unico mancano parecchie leggi che hanno attinenza colla vita dei comuni e delle provincie e che erano comprese nella formola generica già notata. Esse sono state trascurate, come venne già rilevato dal Consiglio di Stato in adunanza generale, ed il sottosegretario di Stato certamente lo sa.

Il Ministero dell'interno alle osservazioni del Consiglio di Stato rispose che non aveva fatto inserire queste leggi nel testo unico presente, perchè questo sarebbe diventato troppo voluminoso, forse poco maneggevole, forse confuso.

Le ragioni non sembrano molto plausibili, e forse sarebbe stato bene includere nel testo unico tutte le leggi riguardanti la vita dei comuni e delle provincie. Sarebbe stato metodo più utile, più semplice, più organico: intanto si è dovuto conservare nella nuova legge comunale e provinciale la disposizione dell'articolo 334, che dice: « Continueranno ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con l'amministrazione comunale e provinciale, in quanto non siano contrarie alle presenti leggi ». E ciò da luogo a confusioni, a giurisprudenze variabili, sempre pericolose, ad errori ed illegalità. A che un nuovo testo unico se alcune leggi dovevano trascurarsi?

Comunque sia, ciò che preme (ed è su questo punto che richiamo l'attenzione del Governo) è che il regolamento venga fuori il più presto possibile.

Ogni indugio alla pubblicazione del regolamento comunale e provinciale può dar luogo a molte incertezze ed a molti errori dell'amministrazione e, possibilmente, anche a molte illegalità, perchè è dubbio se, essendo pubblicato un testo unico nuovo, possa ancora applicarsi il regolamento antico, con cui si dava esecuzione ad una legge precedente. Nè a me pare che veramente vi sia necessità di gravi studi per pubblicare il nuovo regolamento, se la Commissione, che è incaricata di compilarlo, vuol limitarsi a disposizioni regolamentari, se non vuole estendere ed allargare il suo campo, come non deve farlo. Ed è su questo punto che mi permetto di richiamare l'attenzione del sottosegretario di Stato. Bisogna sfuggire al pericolo che il regolamento invada il campo del potere legislativo. Purtroppo, specialmente nella vita comunale e provinciale, i regolamenti precedenti non sono stati immuni da censure da questo lato, ed il Governo sa che tanto le nostre Corti di appello, come la Cassazione, come il Consiglio di Stato molte volte hanno dovuto dichiarare illegittimi o, diremo, incostituzionali, alcuni articoli del regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale. Vi è una tendenza pericolosissima nel nostro sistema legislativo, per la quale in sede di regolamento, si pubblicano disposizioni che hanno carattere di legge e che rappresentano vere e censurabili invasioni sul potere legislativo.

Ricorderò, ed ho finito, che in altri tempi Silvio Spaventa richiamava l'attenzione del Parlamento e del Paese su questo pericolo. Egli arrivava a consigliare per ovviarlo un rimedio radicale. Sono memorabili le sue parole: « È d'uopo che il Parlamento imprenda mano a mano l'esame dei regolamenti promulgati per ciascuna delle leggi da esso fatte, ed elevi a dignità di leggi ciò che in essi l'esperienza ha riconosciuto necessario, così per lo scopo amministrativo, come per la tutela degli interessi individuali che vi abbiano attinenza.

Quando quest'opera sarà assai avanzata, se non compiuta, noi potremo dire di possedere un diritto pubblico certo, e molti interessi, che oggi rimangono senza l'assistenza della legge o con quella precaria e

mutabile dei regolamenti, si troveranno elevati a dignità di diritti e realmente protetti contro gli arbitri.

Senza arrivare alla revisione dei regolamenti attuali, io vorrei invitare il Governo ad evitare il pericolo che in sede di regolamento si usurpino funzioni legislative. E frattanto prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, fo voti che venga presto, il più presto possibile, il regolamento per l'attuazione della legge comunale e provinciale, e che con questo regolamento non si usurpino poteri che sono solamente del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Romussi al ministro dell'interno « sulle cause del ripetersi dei suicidi nel cellulare di Milano, e domanda se non sia necessaria una inchiesta parlamentare sugli stabilimenti penali dello Stato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno.** Prima ancora che venisse l'interrogazione dell'onorevole Romussi, il Ministero dell'interno aveva ordinata un'accurata inchiesta sul carcere di Milano, che venne eseguita dall'ispettore generale Sampò. Riferendo su quanto aveva veduto, questo ispettore generale ha detto che nel carcere di Milano non si verificò nessun inconveniente di grave importanza, ma che, se molti fatti erano segnalati dalla pubblica stampa ed avevano preso delle proporzioni veramente eccessive, ciò dipendeva da uno stato specialissimo del personale subalterno, il quale, lagnandosi della soverchia severità del direttore, se ne vendicava in questo modo, cioè portando attorno delle notizie assolutamente fantastiche.

A parte questo inconveniente, nessun altro particolare lamento venne portato sul carcere di Milano.

Siccome però l'onorevole Romussi fa un accenno speciale alla frequenza dei suicidi, che si sarebbero verificati nel detto stabilimento giudiziario e penale, voglio rispondere particolarmente su questo punto, dicendo subito che le notizie (per quanto si potrebbe credere che i suicidi nel carcere giudiziario di Milano abbiano forse una proporzione allarmante) non sono gravi. Infatti ho sotto gli occhi la statistica di questi suicidi, che è la seguente: Negli anni 1904 e 1905 non ci furono suicidi, ne-

gli anni 1906, 1907 e 1908 avvennero tre suicidi.

Evidentemente portando questo in cor- relazione col grandissimo numero dei detenuti che sono nello stabilimento, e pensando che si tratta di tre anni (1906, 1907 e 1908), vede la Camera come la cifra di tre suicidi (un suicidio all'anno) non può dirsi grave.

V'è però poi la statistica dei tentati suicidi.

Ma in questo bisogna andare con criteri molto cauti prima di prestare una fede assoluta, perchè l'onorevole Romussi sa meglio di me che se vi è un luogo nel quale i suicidi simulati sono molto numerosi è precisamente il carcere.

E, anche sotto questo rapporto, posso dire all'onorevole Romussi che se (vi sono delle cifre precise le quali lo dimostrano) se questi tentativi di suicidi avvennero (e vi è una grande quantità di suicidi che si possono credere simulati) gli altri non possono provenire dal regime che si usa in quello stabilimento, non possono attribuirsi a nessuna colpa del personale del carcere giudiziario.

Infatti dei tentativi di suicidio verificatisi, circa il 40 per cento, cioè 22, è stato accertato che furono suicidi simulati, e quindi sotto questo rapporto bisogna togliere via la detta cifra. Degli altri che rimangono, veramente sei vennero tentati da detenuti che erano da qualche tempo in carcere: gli altri invece da detenuti di cui taluno era in carcere da sei giorni soltanto, ed altri da un massimo di quindici giorni.

Evidentemente questo indica che tali tentativi, a cui si può attribuire qualunque altra causa (e venne infatti constatato che dipesero da altre cause), non possono attribuirsi a mali trattamenti, od a minore vigilanza, che non è imputabile certamente ai funzionari del carcere in questione. Anzi si potrebbe con questo fornire un argomento per spiegare all'onorevole Romussi, come non si debba dar peso alle notizie allarmanti che vengono di fuori.

Il fatto stesso che abbiamo una percentuale alta di suicidi tentati, i quali non sono riusciti, è la prova più evidente che la sorveglianza è attiva, e si arrivò in tempo ad impedirli.

Ad ogni modo, poichè il numero dei tentati suicidi dimostra come soltanto in una proporzione molto esigua essi si siano ve-

rificati tra persone da molto tempo detenute nel carcere stesso, e gli altri invece avvennero fra persone detenute da pochissimi giorni, ciò esclude che vi possa essere nel carcere di Milano una qualunque negligenza.

Veda, onorevole Romussi: da parecchi anni il Ministero dell'interno è andato sempre rallentando la disciplina che vigeva. Ha abolito la camicia di forza, ha abolito i ferri e per diverse punizioni ha lasciato il medico arbitro assoluto delle medesime; cosicchè esse non si applicano se non allegandosi un certificato preciso da parte del medico. Tutto questo aveva dato luogo ad una quantità di lagnanze dei direttori degli stabilimenti, i quali si dovevano altamente di questo nuovo metodo che era certamente non più in correlazione con la disciplina che essi avrebbero voluto mantenere fissa. Ma, malgrado queste lagnanze dei direttori, il Governo ha sempre inculcato ai propri dipendenti questo sistema di conciliazione e di bontà, il quale ha per mira di togliere ogni motivo di irritazione per coloro che disgraziatamente si trovano nel carcere. È un sistema, che il Governo segue costantemente e istilla nell'animo dei suoi funzionari, appunto perchè questo nuovo indirizzo spieghi sempre più la sua azione efficace.

Quindi, in queste condizioni di cose, debbo dire all'onorevole Romussi che, mentre lodo altamente il suo pensiero di voler vedere quali possono essere le cause che determinarono il fenomeno da lui accennato, posso assicurare che è cura vigile e costante del Governo di dare ai suoi funzionari istruzioni, perchè adoperino tutti quei mezzi che valgano a non irritare quei poveri disgraziati, ed insieme di portare nel regime carcerario, per quanto è compatibile, quel temperamento e quella forma conciliativa che valgano a rendere ai detenuti meno aspra la loro pena. Del resto, se l'aver adottato questi metodi non ha impedito il verificarsi di suicidi, le cifre che ho avuto l'onore d'annunziare all'onorevole interrogante fin qui, faranno sì che egli si convinca come questo fenomeno dei suicidii, il quale è stato portato fuori dal carcere e ingrossato appunto per le ragioni dette in principio, non sia, nè per natura nè per numero, tale da impressionare,

Ad ogni modo, poichè l'onorevole Romussi ha accennato alla necessità di una

cura vigilante da parte del Governo, posso assicurarlo che essa sarà attuata.

Egli mi chiede poi se non sia necessaria un'inchiesta [parlamentare; ma egli comprende che una mozione di questo genere deve partire dal Parlamento e non dal Governo. Per conto mio ritengo che nelle condizioni attuali delle cose questa inchiesta non sia necessaria; essa è però devoluta alle legittime prerogative del Parlamento, ed io non ho quindi che da rimettermi a quanto il Parlamento può decidere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romussi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ROMUSSI.** Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno della sua particolareggiata risposta alla mia interrogazione; ma debbo dirgli subito che le mie informazioni non collimano perfettamente con le sue.

I direttori degli stabilimenti penali credono di menomare il prestigio dell'autorità confessando il vero; le inferriate, poi gli uscì ed i catenacci impediscono molte volte alla verità di venir fuori.

Le mie informazioni sarebbero queste: che negli ultimi tredici mesi si ebbero nel carcere cellulare di Milano diciannove tentati suicidi e suicidi compiuti.

— Naturalmente l'onorevole Facta non può che riferire le notizie che a lui pervengono...

**FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno.** Sono notizie ufficiali.

**ROMUSSI.** È naturale: ma io che passo gran parte della mia vita a Milano, ho informazioni diverse e molto attendibili, ma di cui non posso naturalmente rivelare le fonti perchè purtroppo so che coloro che fanno sentire la loro voce da quelle tombe di vivi possono essere puniti da quelli a cui fanno conoscere gli avvenimenti reali.

Citerò dunque soltanto alcuni nomi e fatti in prova del mio asserto.

Ai 27 dello scorso ottobre Luigi Rava di 22 anni, che occupava la cella 53, raggio quarto, si precipitò dal 3° piano.

Il 1° novembre Luigi Merlini, di 57 anni, arrestato per aver rubato 13 lire, si appiccò nella cella 86 del sesto raggio.

Lo stesso giorno il fanciullo di 11 anni, Dante Poli, arrestato per aver rubato un pezzo di ghisa, fu trovato appeso all'inferriata della cella 74, e fu staccato morente. (*Impressione*).

Gennaro Cannavale, spacciatore di biglietti falsi, si tagliò le vene dei polsi con

un coccio e tentò spaccarsi la testa contro le pareti: ciò avveniva ai 23 novembre.

Ai 10 novembre Luigi Fiocchi tentò pure di uccidersi rompendosi il braccio contro il muro.

L'altro giorno, 3 dicembre, il detenuto Cesare Guerrini si appiccò all'inferriata; fu trasportato in gravissime condizioni alla infermeria.

E potrei continuare il lugubre elenco, se me lo permettesse il breve tempo concesso a un'interrogazione.

Soggiungo soltanto che il prefetto di Milano ordinò un'inchiesta che fu infatti compiuta dal consigliere Gorno, il quale trovò che si doveva attribuire la causa di queste sciagure alla mancanza di sorveglianza, perchè le guardie sono in numero troppo esiguo in confronto al numero dei detenuti; infatti vi sono 77 guardie di fronte a 1,100 detenuti.

Credeva che una volta scoperta la causa del male, si sarebbe provveduto, aumentando il numero delle guardie. Ohibò! Dopo che è stata scritta una bella relazione intorno al male ed alle sue cause, le cose continuarono come prima. Ora si aggiungono i casi di ribellione che il direttore nega, ma che sono veri, perchè anche pochi giorni fa, cioè il 29 novembre, i detenuti, rinchiusi nel camerone n. 67 della infermeria, si sono ribellati, e le guardie dovettero lottare con loro per sedare il tumulto, e anzi una di loro rimase contusa.

Le guardie, scarse di numero e trattate in modo inumano, si lamentano che il vitto tanto per loro quanto per i detenuti è pessimo.

Fu mandato dal Ministero il commendatore Sampò a fare una inchiesta.

Questi ha riferito al Ministero che ha trovato della pasta, che serve per cibo dei detenuti e delle guardie, coperta di vermi! che ha trovato del vino impossibile!

Le guardie domandano un trattamento migliore, perchè sono male pagate, sono soprattutto oppresse da punizioni, e vedgono decimato il loro magro stipendio da multe.

Basti dire che una guardia, nello scorso mese, a furia di punizioni per capricci del direttore, ricevette alla fine del mese lira una e due centesimi.

Io quindi insisto perchè si faccia una inchiesta, ma che sia fatta da deputati, altrimenti non si troverà mai la verità. Le inchieste, fatte da funzionari dell'ammini-

strazione, non mi persuadono affatto. Nel personale delle carceri ve ne sono troppi legati fra loro da parentela. Par quasi che ci sia una dinastia: parecchi direttori, sotto-capi, capi-guardiani, sono parenti fra di loro. Io ne ho veduti tre di reclusori, e ne so qualche cosa. Da questi funzionari non potremo avere mai l'utile vero. E, del resto, quale affidamento ci può dare una inchiesta, fatta da superiori carcerari, quando il Doria, il Canevelli, ritenuti correi in un triste delitto, non sono stati neppure puniti, questi signori commendatori, a norma della legge sullo stato giuridico degli impiegati?

Una inchiesta invece, fatta da deputati intelligenti e pratici, potrà rivelare molti abusi ignorati, potrà far conoscere che il male c'è in alto e in basso e potrà indicare i rimedi da apportare in quelle case del dolore e della espiazione. *(Bene!)*

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. L'onorevole Romussi pone sopra una strana base il suo ragionamento. Egli ha fatto alla Camera l'esposizione di questo strano principio: io ho delle informazioni mie particolari, ma non posso rivelare i nomi di chi me le ha date. Si tratta quindi di informazioni perfettamente anonime, sulla cui credibilità egli può basarsi, ma su cui io non posso nè debbo basarmi... *(Interruzione del deputato Romussi)*.

Mi lasci parlare! Dopo questo ragionamento, che non può essere la base di nessuna decisione, ella dice che tutte le informazioni, che tutte le ispezioni e le inchieste, fatte da funzionari dell'Amministrazione, sono fatte da una massa di gente, che non ha altro di mira, che ingannare il Governo. Io debbo protestare e protesto contro queste parole dell'onorevole Romussi, perchè non è lecito, quando non si hanno dati precisi e positivi, di gettare il fango contro tutti questi valenti amministratori, che hanno alta la religione del dovere, e non si permetterebbero di ingannare il Governo.

Tra le sue informazioni anonime e quelle di galantuomini, i quali hanno dato tutta la loro vita al Governo, io preferisco le seconde, e non ammetto che si possa supporre che per fini loschi e per un sentimento di dinastia, come ella ha detto, burocratica, si possa mentire la verità.

Ciò non lo ammetto, e credo che la Camera tutta sarà con me nel dire, che non si può così impunemente insultare tutta una classe di funzionari, che hanno sempre compiuto il loro dovere. (*Bravo! — Approvazioni — Rumori all'estrema sinistra*).

ROMUSSI. Dichiaro di convertire la interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE. Sono così trascorsi i quaranta minuti destinati alle interrogazioni.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: MARCORÀ

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rampoldi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

RAMPOLDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: « Conversione in legge del regio decreto 24 aprile 1890 per l'obbligatorietà della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 1012-A).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Consento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, in questo breve periodo di lavori parlamentari, ha una singolare fortuna, della quale mi compiaccio. Egli è riuscito, cioè, a portare alla discussione della Camera ed alla appro-

vazione, disegni di legge lungamente attesi dal paese.

Nella scorsa settimana fu approvata la riforma della legge sulle Camere di commercio, riforma notevole e buona, malgrado l'antifemminismo commerciale dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio; quest'oggi abbiamo dinanzi a noi un disegno di legge sulle borse che segna un passo notevole nella riforma della legislazione su questa materia; è poi inscritta all'ordine del giorno la riforma della legge sugli infortuni, sulla quale speriamo che la Camera sia chiamata a discutere e deliberare nella prossima settimana, trattandosi di legge vivamente attesa così dai lavoratori come dagli industriali.

Non mi farò eco qui delle critiche e delle recriminazioni che sono state mosse alla presentazione di questo disegno di legge da molti i cui interessi possono esserne lesi. Non credo in materia tanto delicata di dover portare qui osservazioni o di farmi eco di desideri, che possono essere talvolta interessanti.

So, poichè è detto nella relazione, che la Commissione parlamentare ha esaminato i voti presentati e son sicuro, per la equità e per l'alta competenza degli uomini che la compongono, che essa ne avrà tenuto conto nei limiti del possibile.

Non posso però dispensarmi da alcune osservazioni sopra qualche parte del disegno di legge, pure dichiarandomi nel complesso favorevole al disegno medesimo, che è frutto di lunga esperienza e di maturi studi.

Una prima osservazione è quella che riguarda la tessera di ammissione nelle borse italiane; tessera che esiste in altri paesi stranieri, nei quali però vigono altri costumi ed altre abitudini.

A me sembra che questa disposizione relativa alla tessera per essere ammessi nelle borse italiane, non sia liberale, nè efficace. La borsa è un pubblico mercato nel quale si negoziano i titoli del credito pubblico: sia credito dello Stato, sia credito delle Società e dell'industria privata. Allontanarne la massima parte del pubblico italiano, allontanarne cioè coloro che cercano direttamente un impiego dei loro capitali, sembra a me atto poco pratico, oltre che poco liberale. Nè mi sembra neppure efficace quella disposizione, perchè essa è concretata in una forma vaga, come quella che stabilisce l'obbligatorietà per

questa tessera solo a coloro che facciano abituale professione di frequentare le borse di commercio.

Sarà difficile nella pratica stabilire chi faccia l'abituale professione di frequentatore delle Borse; ed io preferirai che da questo disegno di legge fosse tolta questa disposizione. La Commissione è essa stessa così poco convinta della efficacia della proposta, che nella pregevole relazione dell'onorevole Giovanelli, il quale ha dedicato tante cure allo studio di questo disegno di legge, è detto: « Si può forse dire anzi, che si tratti di un innocuo esperimento di quanto potrà farsi in avvenire ».

Un altro punto sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione è quello relativo all'obbligo della motivazione da parte delle Camere di commercio delle deliberazioni che ammettono o non ammettono i titoli alle operazioni di Borse; all'obbligo cioè delle Camere di commercio di indicare motivatamente il perchè dell'ammissione o del rifiuto della quotazione in Borsa dei titoli delle Società. A me questa motivazione sembra assai pericolosa, perchè sarà ben difficile che le Camere di commercio in pubblica seduta possano fare una motivazione ragionata del perchè non ammettono alla quotazione alcuni titoli.

Avverrà sovente che tali deliberazioni saranno prese con molta larghezza di vedute, con eccessiva benevolenza; sarà molto difficile che le Camere di commercio in queste condizioni si lascino indurre, meno in casi eccezionali, a non ammettere qualche titolo alla quotazione.

Una simile disposizione, invece di migliorare, peggiora lo stato attuale delle cose, perchè si avrà soltanto l'apparenza di aver ratificato queste ammissioni dei titoli alla Borsa con una deliberazione motivata dalla Camera di commercio. Quindi richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore su questa questione: se cioè sia assolutamente necessario di insistere sulla motivazione di queste deliberazioni relative all'ammissione dei titoli.

Intratterò ancora la Camera brevemente sopra altri punti, alcuno dei quali non è compreso nelle riforme ora in discussione.

Desidererei che quanto è disposto nell'articolo 24 del testo ministeriale, confermato dal testo della Commissione, fosse esteso più largamente; e cioè vorrei che i mediatori, coloro cioè che fanno professione

di mediatori nel senso di questa legge, fossero esclusi sempre dalla amministrazione di Società anonima, sia nella qualità di consiglieri, che in quella di membri dei collegi sindacali.

E la ragione è semplice ed evidente. Coloro che per la propria qualità di mediatori si troveranno a trattare la vendita e la compera di titoli di società anonime alle quali direttamente prendono parte come amministratori, saranno naturalmente tratti ad avere dei criteri che muoveranno da ragioni non sempre obbiettive. Nell'articolo 24 già si fa una esclusione limitata; io vorrei che questa esclusione fosse estesa nel senso che nessun mediatore potesse essere ammesso ad amministrare, sia come consigliere di amministrazione sia come sindaco, una Società anonima i cui titoli siano quotati in Borsa.

Un altro bisogno che faccio presente all'onorevole ministro, più che per un provvedimento da adottarsi in questo disegno di legge, per quegli studi che sono annunciati imminenti per la riforma della legislazione sulle società commerciali, è questo: io ho visto con piacere che nel disegno di legge si stabiliscono condizioni speciali, come la esistenza da due anni delle società, la presentazione e approvazione dei bilanci, ecc. perchè una società possa essere ammessa alla quotazione in Borsa. Ma occorre qualche cosa di più. Sappiamo come avvengano, in conformità alla legge, le pubblicazioni dei bilanci sociali.

Queste pubblicazioni sono così tardive o così voluminose che sono quasi inaccessibili al pubblico. Ora a me piacerebbe che, salvo ad esaminare se debbano continuarsi nelle forme attuali le pubblicazioni oggi prescritte dalla legge, i bilanci delle varie Società fossero ridotti in forma più semplice per opera di un'amministrazione estranea, che potrebbe essere, per esempio, la Camera di commercio; in modo che gli elementi per un esame spassionato del bilancio della Società suddetta fossero alla portata di tutti.

Non è quello che suggerisce è cosa nuova, perchè le agenzie delle imposte dirette, quando ricevono dalle diverse società le denunzie annuali dei rispettivi redditi, fanno lo spoglio di ogni bilancio sociale, e fanno investigazioni precise ed accurate, da cui risulta in modo evidentissimo quale sia l'utile conseguito ogni anno dalle società.

Ora, estendendo questo mezzo o adot-

tandone altro simile, io credo che potrebbe portarsi a cognizione di tutti coloro che ne abbiano interesse quale sia l'andamento vero d'una società, senza render loro così faticosa e difficile la ricerca delle pubblicazioni che la legge attualmente impone.

E questo mio desiderio corrisponde ad un bisogno reale.

La necessità di un esame profondo, per quanto semplice e sintetico dei risultati di un'azienda commerciale, è evidentissima come è evidente il suo effetto nella quotazione della borsa. Vi sono casi (non citerò casi speciali, perchè non è opportuno di farlo, ma quello che dico in ipotesi si è avverato) come questi: Una società anonima, per esempio, procedeva bene nella sua industria, dava il cinque per cento ai suoi azionisti, e non aveva nulla da nascondere nella sua gestione.

Si costituì in altra città d'Italia altra società consimile e agli amministratori di quest'ultima venne l'idea di associare le due società, di fonderle tra loro, naturalmente allo scopo precipuo di *muovere* le azioni, come si dice in linguaggio tecnico. Quale fu il procedimento tenuto? Gli amministratori e i principali azionisti delle due società si misero d'accordo: con accorti movimenti delle azioni, ne assorbirono una quantità enorme sottraendole a coloro che, spaventati dai primi ribassi, si affrettavano a ricuperare il loro capitale, vendendo le azioni sulle quali avevano incassato regolarmente un giusto dividendo.

Giunti a questo punto, i promotori della fusione convocarono l'assemblea generale per l'approvazione del bilancio, ma in questo bilancio il reddito effettivo era falciato enormemente, sotto vari pretesti tra cui quello di grosse ammortizzazioni, e con la strapotenza del numero costrinsero i pochi o i deboli ad accettare un tal bilancio fatto proprio per preparare la fusione cui ho accennato in principio.

Ora quei pochi che non volevano adattarsi a questa operazione, avevano ricorso all'articolo 158 del codice di commercio.

Ma quest'articolo 158, in quel determinato caso, dà facoltà di recedere, e di ottenere il rimborso del capitale in proporzione del capitale sociale esistente secondo l'ultimo bilancio. È evidente quindi che la funzione del bilancio in questa deliberazione era importantissima, inquantochè gli azionisti minori, quelli che temevano di essere inghiottiti dai grossi, non

avevano rimedio nella disposizione di legge che li rendeva mancipi della approvazione del bilancio.

Ora questo non può evitarsi sempre. È evidente che non è possibile che la legge provveda a tutti i casi in cui la speculazione può esercitarsi così magistralmente, ma io penso che se da parte della Camera di commercio, o da parte del Ministero di agricoltura fosse stato fatto quel tale riassunto cui accennavo in principio, e che già fa ora così bene l'agenzia delle imposte agli effetti fiscali, il più modesto azionista avrebbe potuto reclamare contro il bilancio, allo stesso modo come l'agenzia delle imposte reclama quando vede che sono imputate a spese partite di utili soggette alla ricchezza mobile.

E poichè sono su questa via, d'aiutare i piccoli a saper leggere nei bilanci della società, debbo ancora aggiungere che mi sembrerebbe utile che le Camere di commercio avessero a tal uopo un ufficio di informazioni sulle Società quotate nelle loro Borse.

Una Camera di commercio può obiettivamente e senza commenti mettere insieme cifre e dati, e fornirli a tutti quelli che si rivolgono ad essa per informazioni precise su l'una o l'altra Società.

Qualche cosa di simile ho veduto all'estero, presso un grande istituto francese; dove un censimento completo di tutte le società francesi ed estere è tenuto così al corrente che in pochi istanti quell'Istituto può rendersi conto della situazione di ogni società, conoscerne le origini, il suo capitale sociale, il bilancio, gli utili distribuiti, le spese ammortizzate; in breve si ha una storia completa, la quale mette in grado quell'Istituto di aprire un credito a qualsiasi Banca o Società, anche estera.

Io credo che lo stesso censimento potrebbe farsi anche in Italia da ogni Camera di commercio per le Società quotate nelle loro rispettive borse; in principio non sarà certo facile lavoro, ma data la cura che dobbiamo attendere dalle nostre Camere di commercio nel tutelare le borse, non dispero che un tale provvedimento possa essere utile alla grande massa dei cittadini.

Lo scopo di queste mie raccomandazioni è semplice ed evidente: io vorrei che il piccolo capitale non affluisse solo nelle Casse di risparmio, non fosse impiegato soltanto in titoli di rendita pubblica, concorrendo con questa unica destinazione a rialzare

prezzi in modo artificioso e anormale, ma si rivolgesse all'industria per darle quella forza di cui tanto ha bisogno.

Ed io spero che il ministro vorrà prendere in benevola considerazione queste mie raccomandazioni le quali, se non potranno trovar posto oggi in questo disegno di legge, potranno però servire come indicazione nello studio della riforma della legislazione delle Società commerciali. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

**CAVAGNARI.** Mi consentano i colleghi brevi osservazioni, e tanto più brevi in quanto, essendomi la discussione di questo disegno di legge, fissata per oggi, riuscita un po' di sorpresa (lo dico non per mia giustificazione, ma per mia colpa) non ho avuto il tempo di esaminarne le disposizioni con quella cura ed attenzione che esse richiedono, con quello zelo che mi ha indotto qualche volta ad occuparmi degli affari di borsa.

Però, per quanto io abbia potuto fare solo un esame superficiale del disegno di legge, ho raggiunto la convinzione che esso non possa riuscire ad ottenere gli scopi che si prefigge.

Premetto anzitutto che avrei veduto volentieri il presente disegno di legge preceduto o per lo meno accompagnato dall'altro, promesso a suo tempo dal ministro di grazia e giustizia, che riguarda la riforma del Codice di commercio, nella parte riferentesi alla costituzione delle Società anonime; perchè la relazione tra un fenomeno economico, diremo così, e l'altro, è così stretta, è così vincolata, che francamente io li metterei in relazione quasi come da causa a effetto, per modo che l'uno non potesse stare senza l'altro.

Ad ogni modo, poichè vedo che anche questa legge non avrà poi soverchia premura di andare in esecuzione, credo, e non ne dubito per lo zelo che il ministro di grazia e giustizia pone nelle cose sue, che questa legge raggiungerà per via questi provvedimenti di borsa...

**ORLANDO,** ministro di grazia, giustizia e culti. Senza dubbio.

**CAVAGNARI.** Ringrazio l'onorevole ministro.

Se mi fosse lecito delibare un tantino in merito, io vorrei fare una osservazione pregiudiziale agli onorevoli ministri, che hanno presentato questo disegno di legge,

in riforma delle disposizioni precedenti e quasi a presunta supposizione di una maggiore tutela e del migliore andamento delle borse. Per me, dico il vero, credo che l'attuale disegno di legge mantiene quel verme roditore, il quale fu la causa determinante, la causa principalissima, direi quasi unica, per cui le nostre borse di commercio, invece di mantenersi in quella condizione di onesta contrattazione, e di favorire il buon andamento dei commerci, son diventate un nido di speculatori e giuocatori, i quali hanno portato il disastro a chi ne aveva di patrimonio e l'aveva accumulato sudatamente, ed hanno fatto sorgere un vero semenzaio di contestazioni esclusivamente determinate dal risultato di questi giuochi.

Perchè, voi tutti lo sapete, e non ho bisogno di dimostrarvelo, si dice che in borsa perdono solo quelli che ne hanno, e quelli che non hanno niente da perdere, guadagnano sempre. (*ilarità*).

Ho detto che si mantiene nell'istituto della borsa il verme roditore, e voglio qui rimontare da quelle leggi, che non dirò che si perdono nella notte del mondo politico, ma certo sono di un'era abbastanza lontana, le leggi del 1874-1876, *causa mali tanti*. Davvero che fa pena che i legislatori di quel tempo, ed io non posso rendere loro omaggio, abbiano voluto ed abbiano creduto di sanzionare un male, spinti in gran parte da scopi fiscali di sanzionare principii che sono in urto, l'ho detto anche altra volta qui alla Camera, con le norme più elementari dell'onestà e della moralità, che sono in contraddizione con tutti quegli altri principii appunto informati a criteri di moralità e di onestà che sono consegnati nel nostro maggior codice, il civile, e contraddicono a disposizioni, che si trovano tanto nel codice di commercio che nel codice penale.

Io non ho bisogno di ricordare a voi, onorevoli signori del Governo e colleghi della Camera, quanto dispone l'articolo 1802 del codice civile che vieta ogni azione legale pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa. Io non ho bisogno di ricordare alla vostra memoria quanto stabilisce in ordine alla bancarotta semplice il codice di commercio, il quale dice che i commercianti che hanno consumato una notevole parte del loro patrimonio in operazioni di pura sorte, potranno essere soggetti a bancarotta semplice. Io vi domando ora, e vi domanderò anche più tardi, come

è possibile mettere in relazione questa disposizione del codice di commercio, il quale condanna coloro che si danno alle speculazioni aleatorie alla bancarotta semplice, con le disposizioni delle leggi del 1874 e del 1876, per le quali tante crisi di borsa e tanti disastri si sono verificati, e non si è mai avuto il coraggio di sradicare questa lue che fu causa di tante funeste conseguenze. Imperocchè anche l'articolo 47 del presente disegno di legge mantiene forza e vigore ai contratti differenziali, tutte le volte che sono consegnati in foglietti bollati. E così (ecco sempre la figura del fisco) per un malinteso principio di finanza, mal riscontrato nella sua applicazione, perchè sappiamo che questi bollettini appena hanno reso, se ben ricordo, 200 mila lire all'anno, si è creduto di lasciare in vigore queste disposizioni che urtano contro quei principi elementari ai quali ho accennato.

Il contratto a termine, si dice, ed è stato sostenuto anche in parecchi scritti, o meglio il contratto differenziale non equivale al giuoco di borsa. Ciò non mi pare che resista ad una seria censura. Il dire che il contratto differenziale non sia l'equivalente del giuoco di borsa, è un errore, perchè quando due individui al principio o in qualunque giorno del mese consentono in una convenzione per la quale già *a priori* sanno che, a fine mese, non corrisponderanno i titoli ed il prezzo, non fanno che una pura speculazione aleatoria sul rialzo e sul ribasso.

Mi varrò di quella autorità che, invano, andrei cercando in me, citando l'opinione di persone che si sono occupate con speciale competenza della materia in tempi, quasi direi, non sospetti perchè, al giorno di oggi, la dottrina si vuole adattare al tempo ed anche un po' all'ambiente. La formula compra e vendita non è che una formula convenzionale e simulata. Essa corrisponde a quest'altra: scommetto al rialzo: scommetto al ribasso: giuoco al rialzo e giuoco al ribasso. *Plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur.*

Se non abbiamo nelle nostre transazioni per meta il trapasso della materia contrattuale, la quale forma fittiziamente l'oggetto del nostro contratto, vuol dire che giuochiamo e, con quale vantaggio, non ve lo dirò io, ma ve lo lascio dire e definire da un autore francese non dubbio per competenza, dal Dufresne il quale, fin dal 1824 (*Ooooh!*) scriveva:

(È un po' lontano, che ci volete fare?)

Ritenete poi un'altra considerazione, che in fatto di principii di onestà, di moralità giuridica ed anche di senno, noi abbiamo sempre bisogno (parlo per mio conto se lo credete) di apprendere dagli antichi, perchè c'è sempre qualche cosa da imparare.

Orbene quest'uomo, che di titoli e di credito pubblico se ne intendeva un po', in un suo pregevolissimo volume, che ho qui, fa una disamina dettagliata dei giuochi di borsa e degli effetti perniciosi che esercitano sul mercato serio dei titoli e anche delle merci.

Ed aggiunge (ecco la definizione precisa che ho voluto ricordare) che nell'economia politica, il ribasso, ossia i giuocatori al ribasso, fanno diminuire la massa delle ricchezze *fittizie* le quali svaporano senza che alcuno possa affermare dove vadano, nello stesso modo che i giuocatori al rialzo le aumentano senza che alcuno possa conoscere donde vengano. (*Commenti*). E dice che non vede maggior moralità in un Governo il quale permetta le case da giuoco o di azzardo per i figli, di quelli che vada tollerando il giuoco dei fondi pubblici da parte dei padri. (*Commenti*). Sentenze solenni e giuste, le quali attraverso i tempi non patiscono censura, sentenze le quali servono di ammonimento e dovrebbero servire anche di guida a disciplinare questi mercati i quali purtroppo di giorno in giorno vanno tralignando e si convertono in ambienti dove tutto si può aspettare fuori che quello che si crederebbe di dover aspettare, cioè l'incremento e l'impulso per il nostro commercio. (*Interruzione del deputato Pansini*).

No, onorevole Pansini, non è materia di codice penale ma di borse e di commercio.

Sicchè io francamente non potrei approvare questa disposizione che per me è radicale ed è concetto informativo della legge, e non mi pare che tutte le altre disposizioni di dettaglio sieno tali da potere impedire le conseguenze disastrose alle quali anche ultimamente noi assistemmo non solo nel nostro paese, ma anche all'estero.

E ricordiamo la campagna vigorosa, direi quasi feroce, che iniziò il Presidente degli Stati Uniti contro questo fatale azzardo delle borse, e con la quale cercò ed anche ottenne di impedire per quanto poteva una condizione di cose che minacciava di rovina quei mercati.

Questo è il motivo per cui, con mio rin-

crescimento, io non potrei consentire nel disegno di legge, a meno che gli onorevoli ministri e la Commissione non volessero da parte loro consentire ad una specie di soppressione di quelle legalizzazioni di principi che non corrispondono ai dettami che informano i criteri dei nostri codici.

Io bramerei che le contrattazioni a termine fossero un po' abbandonate a loro stesse.

Io bramerei che fossero sotto le disposizioni della legge comune: perchè non posso dimenticare che anche quando le leggi del 1874 e del 1876 sono venute ad introdurre innovazioni, la giurisprudenza ha stentato molto a sobbarcarsi a questi nuovi principi. E cito a cagion d'onore specialmente la Cassazione di Firenze, la quale si è ribellata parecchie volte prima di consentire a dare vita legale alle contrattazioni differenziali della borsa, ed aveva ragione.

Quando lo scopo della contrattazione, in questi recinti così detti del commercio, non ha per meta che il contratto differenziale, ditemi un po' quale vantaggio trae il commercio da tutto questo agitarsi di speculazioni? Ditemi se non fu questa la causa per cui noi abbiamo veduto sorgere ad ogni tratto società con programmi ed intenti immaginari, senza contenuto, e nonostante volare improvvisamente, da un giorno all'altro, a premi fenomenali in borsa! Noi assistiamo a condizioni anormali del mercato. E perfino ne è oberata la magistratura, la quale ha attorno a sé un mondo di processi da cui non sa svincolarsi, perchè i fenomeni economici, sia pure informati a truffa o ad altro, sfuggono talvolta nella loro raffinatezza all'azione del magistrato, sfuggono anche ai codici e non possono essere sempre colpiti, abbiamo esempi recenti.

Io non voglio criticare nessuno e tanto meno la magistratura perchè non lo merita; ma debbo constatare che con questo andazzo di tempi si sono iniziate moltissime procedure, la maggior parte delle quali si trovano incagliate e qualcheduna resa all'udienza, quantunque si sapesse trattarsi di operazioni che rappresentavano un'industria che non aveva in sé stessa nessun valore, e posso dire anche meno di nessuno, attorno alla quale si sono aggirati milioni e milioni di speculazioni e giuochi e si sono ammucchiate rovine sopra rovine resa all'udienza, ripeto, non raggiunse la giustizia, lo scopo.

Ditemi un po', onorevoli colleghi, chi ha dato vita a questi fenomeni, se non la fa-

coltà legale consentita dagli articoli delle leggi del 1874 e del 1876 tradotti e confermati dall'attuale? Che cosa è rimasto di tutte queste industrie che sono sorte? Domandate che cosa è rimasto della Ramifera, della Palmer Savoia, della Kitzon, dei Panifici e della Fiat? Domandate un po' quale consistenza, quale vita hanno dato all'industria queste Società? Sentirete rispondere che hanno servito esclusivamente al giuoco di borsa; che vi furono circolazioni per milioni e milioni a decine sulle loro azioni, mentre le industrie che rappresentavano, ve lo dicono adesso il valore delle azioni, la maggior parte delle quali credo che vada a finire presso il salumaio per avvolgere certa materia che rappresenta proprio gli individui che si sono lasciati infiocchiare. (*ilarità*).

Questa è la condizione delle cose.

Si dirà che anche prima della legge del 1874 e del 1876 esisteva quella consuetudine. E lo dice anche il relatore nella sua relazione ad una delle sue leggi non ricordo se quella del 1874 o quella del 1876: « non facciamo che legalizzare una condizione di cose la quale sul mercato si era imposta ». Ma io non credo che sia ufficio del legislatore di legalizzare e dar vita a tutte le anomalie che possono costituirsi e formarsi nell'ambiente.

Perchè, altrimenti, un giorno o l'altro, daremmo di frego al codice penale. E perchè dovremmo adattarci all'ambiente e cancellare tante disposizioni che ad alcuni suonano male? Mentre colui che fa la truffa all'americana, che mette rotoli di marenghi di piombo accanto a quelli veri, è condannato ad anni di reclusione, perchè la fa un po' troppo grossolana, gli altri, perchè più raffinati e rubano milioni, riescirebbero a scappare dalle maglie della giustizia!

Ma io non ne faccio colpa, come dico, alla magistratura: si tratta di fenomeni che bisogna studiare e che bisogna colpire, anche quando, in modo raffinato, cercano di sottrarsi alla debita vigilanza, al debito controllo.

Ecco perchè, proprio con mio rincrescimento, mentre sono ben disposto per tutti gli atti che vengono dal banco del Governo (anzi è per me un onore l'approvarli), (*Si vide*) specialmente quando sono confortati dall'autorevole appoggio e controllo di una Commissione parlamentare come è quella che ha contribuito alla formazione di questo disegno di legge; ecco perchè non posso

rinunziare a questo mio principio sul quale mi sono intrattenuto altre volte, e non posso dare il mio voto favorevole al disegno di legge medesimo.

Per esempio, per quanto concerne i bilanci, non ho potuto afferrar bene il concetto del collega Fortunati: ma, parlandosi di due esercizi di bilancio, si parla di preventivi o di consuntivi?

*Voci.* Di consuntivi.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Nelle società anonime non ci sono bilanci preventivi...

CAVAGNARI. Tanto meglio. Si trattava di una osservazione che mi aveva riferito un liquidatore. Vuol dire che egli era in errore. Egli mi diceva che poteva darsi il caso che, attraverso ai bilanci di due esercizi, si potesse riuscire anche a sottrarne uno al controllo senza una più chiara spiegazione.

*Voci.* No! no!

CAVAGNARI. Ma veniamo al consuntivo. Vi è garanzia che i bilanci rappresentino una cosa seria, visto il modo come essi sono formulati oggidì, anche dopo che avranno ottenuto l'approvazione dell'assemblea? Basterà questa formalità, perchè i titoli d'una società industriale possano essere quotati in borsa? Non mi pare che questa formalità sia una garanzia sufficiente: perchè sappiamo che anche le assemblee, in certi momenti, hanno tutto l'interesse di far figurare bilanci che sono un po' lontani dal vero, e sono associate anch'esse all'interesse di far figurare maggiore il patrimonio della società di cui fanno parte. Ci vorrebbe un controllo che venisse da un corpo che non avesse interesse nella società. Ma, come dico, a questa osservazione m'ha chiamato l'onorevole Fortunati.

E, del resto, sono poco convinto del principio informatore della legge; e quindi non m'occupo dei particolari di essa. Dico solo che m'auguro (quantunque non lo creda) che riusciate con questa legge a sperdere, dirò così, questo andazzo di cose.

Me l'auguro, ma è mia convinzione che non riuscirete a sanare l'ambiente fino a che non prenderete dei provvedimenti radicali, energici, da una parte, col colpire seriamente coloro i quali abusano di questa condizione di cose, e dall'altra col non dare una veste legale e giudiziale a contratti, che non hanno quegli estremi che debbono corredare, informare ed essere la base delle contrattazioni commerciali. Qui si tratta

di un giuoco di carte qualsiasi, senza corrispettivo, ed io in questo non potrei consentire e bisogna che, come protesta, io voti contro la legge; e non aggiungo altro. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO. Ho chiesto di parlare su questo argomento così serio, e al tempo stesso così arido, tanto che ha avuto la virtù di spopolare l'Aula nostra, per due ragioni: anzitutto, per dare una parola di appoggio al progetto governativo come è stato poi modificato molto bene dalla Commissione, e poi per rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Cavagnari.

Comincerò col rispondere all'onorevole Cavagnari dicendo che se egli, nella sua franca ed adamantina onestà, ha ragione quando parla di tutti i *tripotages* che succedono in borsa, dall'altra parte ha il torto di non aver proposto nulla di concreto e di positivo per impedire questi contratti. Egli ha ragione nel fatto, ma non ha ragione nel diritto, ed io mi associo a lui quando egli deplora che i magistrati siano troppo corrivi nell'assolvere quelli che si sono resi colpevoli di azioni men che corrette ed oneste nelle Borse italiane, ma io non comprendo dove egli possa arrivare quando desidera la abolizione dei contratti a termine.

Finchè il diritto nostro permette di comprare e rivendere, questi contratti si possono fare su qualunque merce e quindi su qualunque titolo; questa è una questione di diritto comune contro la quale è inutile insorgere, perchè bisognerebbe rivoluzionare completamente i nostri codici di commercio e civile.

Io non sono amico dei contratti di Borsa e, per quanto presidente di una Camera di commercio, non ho mai messo piede in alcuna Borsa; ma comprendo che sarebbe la morte delle Borse (forse quello che vorrebbe l'amico Cavagnari) una disposizione che impedisse questi contratti.

D'altra parte, onorevole Cavagnari, ella non deve dimenticare che questo disegno di legge tende a provvedere in gran parte agli inconvenienti che prima si verificavano per il fatto che è ammesso in casi eccezionali quel diritto di sconto che permette, a quelli che si trovano frodati o che temono di essere frodati, di valersi di questo diritto per pretendere la consegna dei titoli.

Ora, questo, mi permetta, onorevole Ca-

vagnari, è un provvedimento altamente moralizzatore, perchè ha servito energicamente come mezzo eroico per mettere in mora molti di quelli che avevano fatte delle speculazioni, di quelli che ella ha così giustamente stigmatizzati.

Le conseguenze disastrose di questi fatti non si impediranno mai col volerli disciplinare o impedire in Borsa, perchè io posso dirlo per l'esperienza che ho di questi contratti, quando non si fanno in Borsa, si fanno sempre fuori di essa.

D'altra parte occorrerebbe che vi fosse il consenso delle Borse estere che impedissero di fare questi contratti, perchè, se quei casi che ella ha citato, di alcune Società che hanno fatto delle operazioni poco corrette, fossero stati impediti in Italia, certamente essi avrebbero potuto eseguirsi ugualmente in Francia, in Svizzera, in Germania o altrove.

Ora questo dovrebbe essere oggetto di una conferenza internazionale, la quale sancisse una specie di diritto internazionale delle Borse. Senza di questo, collega Cavagnari, non si può ottenere niente. Ed allora, pur essendo stato molto energico moralizzatore, oggi egli è stato, mi permetta il collega Cavagnari, alquanto rivoluzionario proponendo qualche cosa che equivarrebbe all'abolizione completa delle Borse. Quindi io non posso consentire nell'ordine d'idee indicato dall'onorevole Cavagnari. E credo, perchè voglio esser breve e riservarmi a parlare sui singoli articoli, che noi dobbiamo accettare, in massima, questo disegno di legge, che ha molto di buono, secondo me; ha di buono, anzitutto quella tassa fiscale, che all'onorevole Cavagnari non piace, e che dà un carattere giuridico che prima non avevano a questi stessi contratti di Borsa. È giusto che, dal momento che tutti in Italia, facendo qualunque contratto, devono pagare, paghino anche coloro che fanno contratti in Borsa.

Era forse un po' grave la proposta fatta dall'onorevole ministro per questa tassa, ma è stata opportunamente modificata dalla Commissione, e credo che, come fu modificata, si possa accettare da tutti.

Io sono lieto anche del sistema introdotto delle ispezioni, e soprattutto mi piace quella modificazione proposta dalla Commissione, che stabilisce che queste ispezioni non possano farsi che sui registri ad una data precedente di sei mesi, perchè questo evidentemente impedirà qualsiasi intrusione

di gente che voglia conoscere gli affari conclusi dagli agenti di cambio e dagli operatori in borsa.

Con questa disposizione, qualunque inconveniente è evitato.

Devo però, dal momento che il collega Fortunati ha voluto entrare anche nel merito di alcuni articoli, fare un'osservazione, ed è questa: che a me pare che, con questo disegno di legge ed anche con le modificazioni della Commissione, la posizione degli agenti di cambio non sia stata sufficientemente tutelata.

Vi è un articolo, che forse dovrà esser modificato, il quale proibisce agli agenti di cambio di fare delle operazioni in proprio. Ora se questo teoricamente può esser giusto, mi pare che, praticamente, non si possa ammettere, perchè l'agente di cambio può anche essere un proprietario di titoli, di rendita o di altre cose, per le quali, in proprio, debba poter agire e non sia costretto ad andare a raccontare ad un altro agente (*Interruzione del deputato Campi Emilio*) i propri affari, come l'onorevole Campi non verrebbe dall'onorevole Rossi Teofilo a farsi vendere i suoi titoli di rendita.

Se effettivamente gli agenti di cambio fossero stati considerati, come dice la relazione, come notai delle Borse, allora il disegno di legge avrebbe dovuto introdurre la disposizione, che sarebbe stata, per me, la più altamente moralizzatrice e che avrebbe potuto permettere quella cauzione, per quanto elevata, che nessuna operazione, in Borsa, di compra e vendita si potesse fare senza l'intervento di un agente di cambio. Ciò arresterebbe, dice qualcuno, molti affari, ma certo sarebbe un provvedimento altamente moralizzatore. Però, siccome bisogna procedere a gradi, io questo non domando per ora.

E per rimanere nel campo degli agenti di cambio, io temo che solleverà delle questioni il fatto di avere imposto delle cauzioni a tutti quelli i quali operano in Borsa come agenti di cambio. Comprendo che questa si possa mettere per quelli che verranno in seguito, comprendo che si possano forse modificare le disposizioni che vigono a questo riguardo attualmente; ma lo stabilire che agenti di cambio i quali, da anni ed anni, operano in Borsa, debbano oggi trovare le 50 o le 100,000 lire per mettere la cauzione, mi pare che sia un po' troppo grave e non rispondente ai principi del nostro diritto.

Ma dove soprattutto approvo il disegno di legge è nel fatto di quel bilancio dei due esercizi per la quotazione dei titoli in Borsa. Mi permetta l'onorevole Cavagnari di dirgli che, se questo non può essere neanche una cosa perfetta, perchè le assemblee molte volte sanzionano e sanciscono dei bilanci non esatti, non perfetti, c'è però nella nostra legge, ed in questo progetto, l'esame della Camera di commercio, l'esame della Deputazione, l'esame del Sindacato. Ora bisognerebbe supporre che siano o una massa di sciocchi o una massa di corrotti tutti quanti.

D'altra parte anche se questo avvenisse, io non saprei quale altro provvedimento di più alta e più grande moralità si potrebbe adottare per ottenere una giusta quotazione dei titoli negoziabili in borsa.

Ed ho finito: dico soltanto questo, egregi colleghi. Questo disegno di legge, come tutte le cose umane, e specialmente tutte quelle che investono dei caratteri umani speciali come questo, non è completamente perfetto. Ma, bisogna procedere a gradi: noi con questo disegno di legge siamo usciti da uno stato di incertezza per entrare in uno stato di maggiore perfezione; questo disegno di legge contiene delle disposizioni che sono altamente moralizzatrici delle Borse. Ed io lo voterò: lo voterò con l'augurio che le Borse le quali, secondo quanto ha detto l'onorevole Cavagnari, hanno fatto versare tante lagrime a quelli che non avevano e a quelli che avevano, possano domani fare altrettanto bene ed altrettanto utile per il nostro paese. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Landucci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**LANDUCCI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: «Rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali», già approvato dalla Camera, e trasmesso dal Senato per una semplice modificazione di forma.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Si riprende la discussione del disegno di legge sulle Borse.

**PRESIDENTE.** Spetta di parlare all'onorevole Fiamberti.

**FIAMBERTI.** Onorevoli colleghi! Io non avrei preso la parola sul tema che ci oc-

cupa, se non avessi udito dal collega Cavagnari dei giudizi tanto severi e tanto radicali da porre in dubbio se realmente il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame meriti la nostra approvazione. E mi preoccupa quanto ha detto l'onorevole Cavagnari, perchè temo (vivendo egli in una città dove la Borsa ha una tradizione gloriosa) si sia realmente fatto eco di quello che è il concetto della generalità degli interessati.

Io mi fo lecito di dissentire da lui per considerazioni che credo ovvie. E la prima considerazione è questa. Onorevoli colleghi: se realmente noi crediamo di dover abolire o almeno escludere dalle Borse i contratti a termine, dobbiamo avere il coraggio di chiudere le Borse. Perchè la Borsa vive esclusivamente, o quasi, dei contratti a termine.

Io concepisco un contratto a contanti ed un contratto a termine. Se escludo il contratto a termine, non mi resta che il contratto a contanti, cioè il contratto di acquisto dei titoli col denaro alla mano. Ed allora io non ho bisogno di andare alla Borsa. Io vado da un cambia-valute se si tratta di migliaia e di decine di migliaia, ovvero vado dal banchiere se si tratta di centinaia di migliaia. La Borsa resterebbe completamente deserta.

Perchè si è istituita la Borsa? Quale è l'ufficio e lo scopo della Borsa? Quello di creare e regolare il mercato dei valori.

Ma non dobbiamo confondere questo mercato dei valori col mercato dei cavoli che al mattino viene aperto ai nostri cuochi. (*Interruzione del deputato Colajanni*).

Mi lasci dire, onorevole Colajanni. E questo mercato non è concepibile (dalle persone che si sono occupate per pratica o per amore di studio o altrimenti di questo genere di cose) se non nelle contrattazioni, se non nel cumulo delle operazioni che si fanno in Borsa su tutti i valori, e specialmente nelle operazioni a termine. (*Interruzione del deputato Cavagnari*).

Mi perdoni, onorevole collega, parlerà poi. Non solo noi, impedendo il contratto a termine, andremmo contro il codice commerciale e contro ciò che è più elementare nel diritto comune, vale a dire contro la libera compravendita ad un termine consensualmente fissato, ma noi negheremmo tutto quanto il passato, tutte quante le tradizioni e le costumanze di tutto il mondo commerciale.

Come è stato possibile nel mondo economico e commerciale la creazione delle società anonime, alle quali dobbiamo la possibilità delle grandi industrie mondiali ed alle quali l'Italia deve il risorgere del suo stato economico, se non rendendo loro possibile di espandersi in borsa? Quale è quel privato che possa disporre di decine o centinaia di milioni e che sia disposto a gettare il suo patrimonio nell'alea di grandi imprese industriali e commerciali? Ciò non è stato, non è e non sarà possibile se non colla associazione e col cumulo dei capitali e con la creazione delle Società anonime.

Ora se il capitale delle Società anonime è rappresentato nella maggior parte, e quasi sempre, da valori al portatore, questi valori non possono vedersi quotati nell'opinione del mondo economico e commerciale se non mediante un centro d'affari dove convergano tutti coloro che abbiano un interesse diretto od indiretto negli affari stessi.

Tutte le nazioni civili (e quando dico nazioni civili, dico nazioni ricche o che sono sulla via della ricchezza) hanno delle borse. Londra, Berlino, Vienna, Parigi, New-York, Genova, Milano, Roma, hanno delle borse; ma guardate un po' se c'è una borsa ad Atene, o se ce n'è qualcuna in Africa (quella del Cairo è nata dopo che l'Inghilterra vi ha portato le ricchezze del cotone) o in Spagna, o a Costantinopoli, o in Serbia, o in Rumania. Niente affatto; paesi poveri, nessuna borsa; paesi ricchi, borse e con molti affari buoni e cattivi. Ma *sunt bona mixta malis*; dove esiste l'uomo, esistono le virtù ed i difetti inerenti alla natura umana, e disgraziatamente i difetti sono molti, ed è appunto qui che si esplica il compito del legislatore; quello di impedire che la frodolenza si immischi in questo genere d'affari e che l'aggettaggio alteri, fraudolentemente, il corso dei valori. E per questo il legislatore nostro ha provveduto col Codice penale...

COLAJANNI. Mai applicato.

FIAMBERTI. Onorevole Colajanni, parleremo di ciò in sede di bilancio di grazia e giustizia, ma non parliamone discutendo questo disegno di legge. Se credete che i magistrati non facciano il loro dovere (cosa che io escludo affatto) provvedete; ma, per carità, non tagliamo le gambe all'uomo perchè qualche volta corre alla rovina, non aboliamo le ferrovie perchè qualche volta

ci sono dei disastri; non gridiamo contro le borse perchè unitamente a dei vantaggi enormi si verificano talvolta degli inconvenienti e delle frodi.

Ecco perchè, onorevole Cavagnari, con tutta la grandissima stima che ho della sua mente eletta e dei suoi studi profondi, dissento in questo tema completamente da lei.

Se aboliamo l'articolo 47 di questo disegno di legge, noi dobbiamo allora abolire tutta la legge e dire: le Borse sono chiuse come luoghi di delitti comuni.

Ora, onorevoli colleghi, a questo credo che nessuno giungerà mai, ed allora lasciamo che il disegno di legge, quale esso è, si informi a questo principio fondamentale, e cerchiamo i rimedi contro gli inconvenienti. Vi provvede il disegno di legge attuale? Io credo di sì.

Il contratto a termine, si dice, cela sempre il contratto differenziale, e costituisce una scommessa sul rialzo e sul ribasso dei valori, ossia un giuoco. Adagio, adagio! Il contratto a termine in sè è la cosa più naturale ed onesta di questo mondo.

Quando è, che può avvenire l'aggettaggio, gli inconvenienti, gli abusi? Quando, lo dice la legge, vi siano false notizie, od atti e manovre fraudolente, che tendano ad alterare, od alterino, il corso normale dei valori. Procuriamo di evitare l'aggettaggio, corriamo ai rimedi, ma non neghiamo il contratto a termine. Questo, onorevoli colleghi, è fondato sopra la ragione comune e sopra la pratica. Non è poi esatto il dire che il contratto a termine costituisca una simulazione. Questo è negare il fatto.

Qualunque contratto a termine importa l'obbligo nel compratore di preparare il denaro e nel venditore di preparare il titolo per effettuarne la rispettiva consegna nel termine pattuito. In qualunque contratto a termine, avviene la reale consegna del titolo contro la reale consegna del denaro. Può darsi che, giunto il termine, per mutuo consenso delle parti, si pattuisca che chi ha il titolo se lo tenga in tasca e chi ha il denaro se lo tenga in tasca ugualmente, pagando la differenza del prezzo, ma il contratto è compiuto, giuridicamente compiuto ed eseguito.

Se si ragionasse con i criteri dell'onorevole Cavagnari, bisognerebbe supporre uno stato di cose, che assolutamente non si verifica in pratica. Tutti i contratti a ter-

mine si liquidano o con la consegna effettiva e reciproca del danaro e del titolo, o col pagamento della differenza.

L'onorevole Cavagnari può dirmi: ma è appunto questo, che io vorrei evitare; io vorrei evitare che i contratti si liquidassero col pagamento della differenza. Allora l'onorevole Cavagnari mi permetta di dirgli che lo scopo della borsa verrebbe meno, come se si abolisse l'articolo 47 del disegno di legge.

Entra in campo, voi mi direte, la speculazione! Voi non avete usato questa parola orribile, che fa rizzare i capelli in capo alla gente che si limita a tagliare i *coupons* delle sue rendite. Credo che l'onorevole Cavagnari non l'abbia pronunciata, ed io l'ho pronunciata a denti stretti. Permettetemi, onorevoli colleghi, di dirvi che contro questo ba-bau della speculazione, noi dobbiamo essere preparati, perchè tutto il mondo, che vive poco, o molto, in mezzo agli affari, non tanto per prendervi parte diretta, quanto per studiarli in linea teoretica, sa che la speculazione, anche presa in sè stessa, come scopo a sè stessa, è l'anima della borsa.

Se non vi entrasse lo spirito di speculazione, cominciando da Rotschild, fino all'ultimo banchiere, chi farebbe le operazioni a milioni, e a miliardi, che sono quelle che danno vita alle borse stesse, che danno anima al commercio ed alla economia pubblica, che importano il movimento fruttifero di milioni e di miliardi, che determinano un movimento colossale di uomini e di cose in tutto quanto il mondo?

Dunque non mi spavento della speculazione, che è fenomeno normale del mondo economico, mi spavento dell'abuso della speculazione: rimediamo agli abusi, ma non uccidiamo l'uomo perchè può essere peccatore, lasciamolo vivere e procuriamo che si converta.

Ma i rimedi nel progetto di legge noi li abbiamo. Tre sono i rimedi, che si propongono e che sono attuati già in altre borse. In primo luogo, si stabilisce che non possa introdursi un valore in borsa se non vi sia il consenso della Camera di commercio competente e degli altri enti a ciò delegati. In secondo luogo, nessun valore industriale potrà accedere alla Borsa se non avrà già due anni compiuti di vita, e avrà dato buon conto di sè. Due anni di vita, coi bilanci approvati, è garanzia che a me pare molto opportuna e molto convirente. In terzo

luogo, contro la paura a cui accennava l'onorevole Cavagnari, dell'abuso dei contratti differenziali, indipendentemente anche dalle sanzioni penali cui ho accennato, abbiamo il diritto di sconto.

È sanzionato nella legge attuale quello che era il portato del decreto dell'ottobre o novembre 1907.

CAVAGNARI. Unilaterale.

FIAMBERTI. Ma no, bilaterale! Il diritto di sconto, in che consiste? Nello scontare il termine. Tizio ha venduto a me cento Banche d'Italia per fine corrente. Orbene, io ho il diritto, mediante un preavviso di due o tre giorni, secondo che è stabilito, di obbligarlo a consegnarmi immediatamente questi titoli. Che volete di più?

Questa misura evidentemente è contraria alle norme naturali e generali del diritto, non vi è nessun dubbio, perchè viene a rescindere per la volontà di una delle parti un contratto che dovrebbe essere eseguito ad un termine fissato; ma io ammetto che noi non dobbiamo essere troppo ligi alle tradizioni del diritto nostro, quando si tratta di venire incontro e di ovviare ad un inconveniente molto grave.

Io ammetto nel legislatore la facoltà ed il dovere di intervenire per ovviare ad un abuso simile.

Ed allora questo diritto di sconto pone chiunque al coperto da ogni sorpresa, da ogni speculazione malsana, da ogni possibilità di frode.

Quando il compratore può esigere dal venditore l'immediata consegna del titolo, voi avete impedito l'abuso del contratto a termine. Il legislatore può usare di questa facoltà, di questo diritto, in casi eccezionali.

La Camera di commercio deve intervenire, come quella che per la presenza sul luogo è in condizioni migliori di ogni altro di sapere che le circostanze eccezionali esistono realmente e siano tali da imporre questa misura di carattere eccezionale. Ma quando avete la garanzia di questo ente, all'uopo costituito dalla legge, sarete certi che non vi sarà l'abuso contro l'abuso, e che tutte le volte che il diritto di sconto sarà attuato, lo sarà solamente per impedire gli inconvenienti che si temono dall'onorevole Cavagnari.

Ora, in questa condizione di cose, io ritengo che il disegno di legge, specialmente con gli emendamenti portati dalla Commissione che lo reca alla Camera, Commissione

composta da persone tanto competenti e tanto prudenti, meriti la vostra approvazione. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Certamente io sarei stato felice se alle voci concordi dei colleghi i quali hanno data la loro adesione al disegno di legge, non fosse mancata anche quella, sebbene isolata, dell'onorevole Cavagnari.

Ma non mi dolgo della sua opposizione e delle sue critiche, poichè l'una e le altre hanno indotto a sorgere per confutarle con tanta evidenza di ragioni i colleghi Teofilo Rossi e Fiamberti, i quali hanno chiarito i concetti, l'utilità e la bontà del disegno di legge. Per cui io credo di potermi dispensare dal seguire l'onorevole Cavagnari nelle sue argomentazioni, alle quali fu così esaurientemente risposto.

Mi consenta e mi perdoni se aggiungo che colle sue osservazioni egli ha mostrato non solo di non aver tenuto conto ma dimenticato addirittura le date ed i tempi mutati. Così egli ha mosso a noi il rimprovero di aver quasi per sorpresa portato oggi, in discussione un disegno di legge...

**CAVAGNARI.** Ho detto: colpa mia!

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** ...un disegno di legge che fu presentato or volge un anno alla Camera, e che viene in discussione tale quale era in origine poichè la Commissione non v'ha recato che lievi modificazioni.

Le date escludono la sorpresa. Un anno di tempo non è certamente scarso per uno studio anche il più ponderato, e per una sufficiente preparazione. Ma soprattutto l'onorevole Cavagnari ha dimenticato il tempo in cui viviamo quando rinnova teorie critiche già da lunga stagione sorpassate intorno al contratto a termine. Infatti egli si è dovuto fermare all'autorità d'uno scrittore del 1828, perchè dal 1828 in poi e dalle leggi tanto severe di giorni lontani contro i contratti a termine, certamente non ha trovato più nulla a conforto della sua tesi. La corrente ed il movimento delle idee e dei tempi fa la sua strada e quei contratti a termine, che un tempo si presentavano con l'aspetto pauroso nel quale egli, convinto e tenace contraddittore, ha voluto riportarli alla Camera, oggi non si presentano davvero come tali.

Quelle paure non solo sono svanite, ma tutto il progresso economico ed industriale, lo svolgimento della ricchezza hanno mostrato che le paure contro l'istituto e le contrattazioni di borsa non hanno alcuna ragione di essere, e che se in ogni sistema vi sono degli inconvenienti, i vantaggi sono nell'interesse dell'economia nazionale di gran lunga e di tanto maggiori. Agli inconvenienti si deve portare certamente rimedio; ma essi non devono esser ragione per distruggere istituzioni, che sono oramai riconosciute come uno degli strumenti utili al movimento degli affari.

Certo, nelle Borse, come in tutti gli istituti, come dovunque si negoziano affari, vi sono gli onesti e vi sono i disonesti: vi sono i delicati e vi sono gli indelicati; ma come ben ricordava l'onorevole Fiamberti, provvede per i disonesti il Codice penale.

Noi non possiamo giudicare con criteri del 1828 istituti economici e giuridici che sono accolti in tutti gli Stati civili.

Oramai sarebbe un anacronismo porre in discussione le Borse, o le contrattazioni che vi sono ammesse, o condannarle per gli abusi ed i danni segnalati dall'onorevole Cavagnari. Mi pare quindi ozioso disputare sopra una questione che non è più tale.

Il legislatore deve provvedere a prevenire gli abusi, a reprimerli. Certamente, ed in ciò può convenirsi con l'onorevole Cavagnari, non vi ha preveggenza legislativa che basti a toglierli interamente, ad impedire che dalle speculazioni di borsa derivino tragiche rovine o subite fortune, talvolta losche speculazioni. Ma è il caso proprio questo di ripetere il vecchio motto dell'antica scuola medica: *nos remedia, deus salutem*: il legislatore dà il rimedio; ma l'onestà, la rettitudine devono essere doti essenziali di chi opera in Borsa; e coloro stessi che operano in Borsa, devono correggere e por freno a tutti gli inconvenienti che possono verificarsi, aiutando le disposizioni della legge.

Del resto non si può dolere l'onorevole Cavagnari, non può dire che noi non abbiamo provveduto ad evitare i pericoli cui egli ha accennato.

Accennerò, riassumendo, ad una serie di disposizioni poste in questo disegno di legge e di alcuna delle quali hanno già parlato gli onorevoli colleghi che m'hanno preceduto. Le norme che regolano il diritto di sconto non potranno non avere un'efficacia salutare, come benissimo ricordava l'onore-

vole Teofilo Rossi, per infrenare gli effetti dannosi tanto lamentati del gioco di borsa.

L'intervento obbligatorio dell'agente di cambio diventa anche un mezzo moderatore.

L'onorevole Cavagnari parlava del fallimento che si deve applicare agli insolventi: orbene abbiamo una disposizione che obbliga la denuncia degli insolventi all'autorità giudiziaria.

Non mancano disposizioni che servono a garanzia sulla bontà dei titoli ammessi alla quotizzazione. A queste notevoli disposizioni si aggiungono altre secondarie e molteplici che in vario modo giovano ad infrenare gli abusi a tutela dell'onesta speculazione. E non mi fermo sopra questo tema; e vengo alle osservazioni fatte intorno ad alcuni articoli, alle quali darò brevi risposte, perchè ove occorra si potrà discorrerne nella discussione speciale degli articoli stessi.

L'onorevole Fortunati, al quale rivolgo una parola di ringraziamento per le cortesi e benevole espressioni a me rivolte, ispirate, dalla sua bontà ma non dovute a merito mio poichè non a questo si può ascrivere se ho potuto condurre in porto alcune leggi desiderate dal paese, bensì al Parlamento che mi ha aiutato a maturarle e a renderle più corrispondenti agli scopi che esse si proponevano, l'onorevole Fortunati esprime dei dubbi su alcune delle discipline introdotte nel disegno di legge. A lui pare che sia troppo grave quella della tessera per l'accesso alla borsa. Anzitutto gli faccio osservare che noi non abbiamo a questo riguardo nulla innovato sul diritto esistente e su quanto stabilivano i regolamenti di borsa, senza che ne derivassero inconvenienti di sorta. Non mi spiego come potrebbero sorgere dalla nostra proposta nella quale si mantiene il diritto ad entrare in borsa a tutte le persone che sono capaci di obbligarsi. Le disposizioni dall'articolo 8 all'articolo 10, non pongono a questa regola generale altra limitazione se non quella dell'esclusione delle persone che, o per constatate incapacità o legali, per indegnità incorse per casi tassativamente previsti fanno temer di essere un elemento pericoloso. Soltanto si è aggiunto qualche nuova causa di esclusione poichè importa che siano vietate le operazioni di borse alle persone di sospetta moralità, a tutte le persone le quali, se anche civilmente possono contrattare, danno affidamento, garanzia di portare nelle

operazioni di Borsa la rettitudine, la onestà, la fiducia che devono ispirare coloro che contrattano in Borsa.

L'onorevole Fortunati ha espresso dei dubbi sugli effetti della disposizione secondo la quale la Camera di commercio dovrebbe motivare le deliberazioni con le quali ammetta alla quotizzazione i titoli delle società per azioni. Non mi paiono ragionevoli i suoi dubbi.

Anzitutto abbiamo dei titoli che sono di diritto ammessi in Borsa, titoli che offrono garanzia di serietà e bontà; ve ne sono poi altri, che possono domandare di essere ammessi qualora rispondano alle condizioni dalla legge stabilite: è per tali titoli che occorre la motivazione quando si tratta di ammetterli ed è evidente che solo la Camera di commercio può dare seria garanzia nell'esame della loro ammissione. È una maggiore garanzia che si aggiunge a quella del parere favorevole del sindacato e della deputazione di borsa. Nè saprei trovarne altra per allontanare i pericoli che possono venire da titoli che spesso hanno influito a perturbare il mercato.

Infine l'onorevole Fortunati e l'onorevole Teofilo Rossi, si sono impensieriti della condizione fatta ai mediatori.

Ora a me pare che questi non hanno ragione di dolersi delle disposizioni del progetto ministeriale e tanto meno dopo le modificazioni apportate dalla Commissione parlamentare.

È necessario anzitutto non dimenticare che l'ufficio dei mediatori di Borsa è delicatissimo, che l'azione loro può essere elemento di buone e savie operazioni o elemento perturbatore, come purtroppo non può che accadere quando le Borse siano invase da un numero straordinario di persone senza coltura e che non offrano le necessarie garanzie di capacità nelle operazioni cui si dedicano.

E non può davvero negarsi che influisca a crescere le lamentate perturbazioni l'aver lasciato che senza le indispensabili garanzie si esercitasse una professione tanto delicata.

È appunto per questo che altri Stati hanno limitato il numero dei mediatori: così la Francia ha fatto quasi un monopolio di Stato ed ha voluto che fossero solo 70, imponendo poi a quelli della Borsa di Parigi una cauzione di 250,000 lire, e imponendo una responsabilità collettiva.

Neila Spagna, nel Portogallo, in Russia la funzione loro è disciplinata dallo Stato. In Austria sono posti sotto la vigilanza dello Stato, e sono reclutati per concorso. Non sono liberi da vigilanza e vincoli governativi che negli Stati dove è libero il mercato.

Ora noi non domandiamo ai mediatori maggiori requisiti di capacità, ma una cauzione la quale per le Borse più importanti può ascendere a 100,000 lire. La Commissione parlamentare ha poi creduto di migliorare sensibilmente le condizioni dei mediatori che ora sono in funzione: così ha voluto prorogare il termine per integrare questa cauzione, ha voluto ammettere le società collettive per cui tre mediatori, ora esercenti, possono riunirsi e con unica cauzione ciascuno continuare nell'esercizio della loro professione, ha voluto conceder loro un grande vantaggio limitando la concorrenza di altre classi, riducendo cioè il termine in cui possono continuare a funzionare i rappresentanti di commercianti e di banche.

Ma non basta; per le disposizioni degli articoli dal 44 al 48 i mediatori fanno fede dei contratti di Borsa e questi sono titoli esecutivi come gli atti pubblici ricevuti da notaio e come le cambiali.

È dunque evidente come l'ufficio della mediazione a cui si assicurano tanti vantaggi riveste una speciale importanza, poichè ad esso è affidata la efficacia dei contratti di Borsa, non può essere affidato a persone che non offrano le debite garanzie di onestà, serietà e rettitudine: i mediatori quindi debbono compiacersi di queste disposizioni di legge le quali rialzano il loro ufficio e danno loro vantaggi e garanzie che finora non avevano.

Ora non mi resta che di rispondere, alle domande rivoltemi dall'onorevole Fortunati rispetto alla riforma dell'istituto della Società anonima, sebbene veramente si tratta d'argomento che principalmente concerne il mio collega ministro di grazia e giustizia, e sul quale ha risposto quando interrompendo l'oratore ha dichiarato che sarà presentato presto un disegno di legge sulle società anonime, conforme ai desideri espressi dall'onorevole Fortunato.

Ma di queste ed altre riforme certamente sarà tema il disegno di legge che il ministro di grazia e giustizia ha preparato, e che io ho restituito con le mie osservazioni come ministro di agricoltura, e che sta ora

davanti alla Commissione competente, la quale non dubito affretterà i suoi lavori.

Detto questo, non mi resta che ringraziare i miei colleghi e raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

La riforma invocata è indubbiamente necessaria; e non solo per i bilanci, dei quali giustamente ha notato l'onorevole Fortunati che devono essere formati in modo da affidare che siano la esatta espressione delle singole società.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Il compito del relatore della Commissione è brevissimo. I colleghi, che hanno parlato, hanno data la loro approvazione al disegno di legge, salvo il collega Cavagnari, che ha parlato più degli abusi che dell'utilità. Egli ha citato molti abusi commessi dalle società di commercio anonime e dai loro patrocinatori, e per questi abusi è venuto quasi a dire che bisogna abolire le società anonime, i contratti a termine, le banche. Io non trovo che sia questo un modo esatto di ragionare. Di ogni cosa, di ogni istituzione umana si può abusare, di qualunque arma di difesa si può anche abusare, e servirsene come arma di offesa. Ma quando segnaliamo gli abusi, e cerchiamo con provvide disposizioni di legge di toglierli di mezzo, o quanto meno, se non si possono togliere di mezzo, di diminuirli, crediamo di poter raggiungere già un certo scopo, che è quello che può prefiggersi chiunque abbia parte nell'amministrazione della cosa pubblica.

Il collega Cavagnari ha detto che è il caso di abolire il contratto di riporto; che invece viene legalizzato nell'articolo 47 del disegno di legge. Ma è serio parlare in Italia della abolizione del contratto a termine, quando noi abbiamo la ricchezza mobiliare, che assume delle proporzioni enormi, che consta di tanti milioni di più della ricchezza immobiliare? Non è strano dire di abolire quel contratto, che serve a disporre di queste sostanze mobiliari senza disfarsi del titolo? Io ho bisogno di denaro, ho un titolo nelle mie mani, che varrà anche poco per il momento, ma di cui non voglio disfarmi; lo do a riporto col pagamento di un dato interesse, poi me lo ricompro, quando non ho più bisogno del denaro, e posso così riavere il mio titolo. Perchè, onorevole Cavagnari, vorrebbe ella abolire questo contratto?

Egli dice che questo contratto permette che si possano commettere degli abusi. Certamente, ne convengo, ma bisogna per questo abolire il contratto? Dobbiamo piuttosto cercare di colpire gli abusi, di trovarvi dei rimedii, e anche l'onorevole Cavagnari nella discussione degli articoli, potrà suggerirci dei rimedii migliori di quelli che abbiamo proposti, e noi saremo ben felici di accettarli.

Nella mia relazione io ho segnalato un gravissimo abuso, che si è fatto in una Borsa, di ammettere alla quotazione di Borsa dei titoli di una società anonima non ancora costituita, mentre l'articolo 137 del codice di commercio colpisce di nullità le compre e vendite dei titoli di società non ancora costituite.

È avvenuto una volta in una Borsa importante, che l'onorevole Cavagnari conosce, che si siano venduti e quotati (hè il guaio) in Borsa dei titoli di una società non ancora costituita. A questo grave malanno noi veniamo ovviando con questo disegno di legge, e crediamo che le disposizioni, che abbiamo studiate, servano ad impedire che questo deplorabile fatto venga rinnovato.

Al collega Fortunati, che ringrazio delle sue benevole parole, osservo che la istituzione delle tessere, quale è disciplinata nel disegno di legge, è un timido tentativo, come abbiamo chiarito nella relazione, di quello, che si fa in altri luoghi. Nelle Borse di Berlino, di Bruxelles, di Anversa, di Basilea, di Zurigo e di altre importanti città vi sono le tessere obbligatorie.

Da noi a Genova hanno la tessera coloro che abitualmente frequentano la Borsa e quindi potrà essere benissimo che questa maniera di controllare l'ingresso nelle borse venga adottato anche da noi.

La sua osservazione circa l'esclusione dei membri del Consiglio d'amministrazione delle Società anonime dalla carica di agente di cambio, credo che potrà essere riservata a quando si discuterà la legge sulle Società anonime. Pur tuttavia, se il Governo credesse di fare fin da ora qualche cosa, si potrebbe benissimo aggiungere un capoverso all'articolo 24, in questo senso, che i membri dei Consigli di amministrazione delle Società anonime non potranno essere, nello stesso tempo, agenti di cambio.

Al collega Fiamberti dedico una sola parola. Egli ha lodato molto il diritto di sconto ed ha creduto di poter dire che questo diritto di sconto, usato eccezional-

mente, sia una valida garanzia contro la speculazione al ribasso. Io credo che la speculazione, sia al rialzo che al ribasso, quando sia fatta sulla base di false notizie, sia sempre deplorabile. (*Benissimo!*)

E dico personalmente, non come relatore, quantunque molti membri della Commissione siano con me d'accordo, saremmo quasi disposti ad introdurre il diritto di sconto in modo normale, come è nella legge francese, come misura continuamente applicabile.

Per l'articolo 63 della legge francese sulle Borse il diritto di sconto è applicabile a favore del compratore di titoli in qualunque caso e tempo.

Così questa disposizione che fu introdotta coi decreti del novembre dell'anno scorso, viene a perdere quel sapore quasi di essere una misura a favore della speculazione al rialzo, contro la speculazione al ribasso.

È il legislatore che siede arbitro in mezzo a tutti che dice: Vi do questo diritto di sconto.

Al collega Rossi non ho che da rivolgere parole di ringraziamento e mi riservo, in occasione degli articoli, di accennare ad alcune questioni che egli ha indicato, che riguardano questo disegno di legge, che sono persuaso avrà l'approvazione della Camera ed anche del collega Cavagnari, il quale, quando avrà assistito a tutta la discussione degli articoli, si persuaderà che quanto meno è un passo innanzi che tentiamo, per rimediare agli abusi che tutti siamo d'accordo nel deplorare. (*Bene! Bravo!*)

### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito gli onorevoli Pozzi, Cao-Pinna, Abignente e Giovanelli Edoardo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**POZZI.** A nome della Giunta del bilancio mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per opere pubbliche, provvedimenti per agevolare la esecuzione nelle Puglie, ripartizione di stanziamenti e trasporto di fondi nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero

dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1908-909.

CAO-PINNA. Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta del bilancio, la relazione sul disegno di legge:

Aumento di lire cinquecentomila alla dotazione del capitolo 52 « Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1908-909.

ABIGNENTE. A nome della Giunta generale del bilancio, m'onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno.

GIOVANELLI EDOARDO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione di spesa per lavori straordinari nelle agenzie delle imposte.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Si riprende la discussione del disegno di legge sulle Borse di commercio e i contratti di Borsa.**

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sulle Borse di commercio e i contratti di Borsa.

Passiamo alla discussione degli articoli, i quali, quando non ci siano osservazioni in contrario, s'intenderanno approvati colla semplice lettura.

## TITOLO I.

### Delie Borse di commercio.

#### CAPO I.

Istituzione delle Borse di commercio ed autorità che vi sono preposte.

#### Art. 1.

Le Borse di commercio sono istituite con regio decreto, su proposta della competente Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le Borse di commercio sono sottoposte all'alta vigilanza del Governo, esercitata per mezzo delle Camere di commercio, delle Deputazioni di Borsa e dei Sindacati di mediatori.

Possono anche il Ministero di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro ordinare ispezioni alle Borse di commercio.

Il Governo, sentita la Camera di commercio, emana i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole Borse.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. D'accordo col ministro del tesoro, e perchè non sembri che queste ispezioni si possano fare da un Ministero all'insaputa dell'altro, in modo che possano arrivare anche due ispettori insieme, proporrei che al secondo capoverso dopo la parola *ordinare* si aggiungessero le altre *di concerto*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo 2 con l'aggiunta delle parole *di concerto* proposta dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

#### Art. 3.

La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori.

Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della Borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare entro tre giorni la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente nei cinque giorni successivi.

Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione.

Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non

intervengano provvedimenti in contrario nel termine di un mese successivo alla comunicazione fattane al Ministero.

Su quest'articolo 3 ha chiesto di parlare l'onorevole Teofilo Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO. Io proporrei due modificazioni a quest'articolo, e cioè, in primo luogo che la facoltà di adottare questi provvedimenti straordinari si attribuisse alla Camera di commercio anzichè al suo presidente, poichè si tratta di una responsabilità gravissima. In secondo luogo poi desidererei che al terzo alinea, dove si dice che le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate per l'approvazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio, si aggiungessero le parole: « che però non potrà annullare gli effetti già avuti ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Legga il testo della Commissione, nel quale si dice che questi provvedimenti avranno provvisoria esecuzione.

ROSSI TEOFILO. Ma questo è diverso da quello che io domando, e cioè che non si possano annullare gli effetti che i provvedimenti hanno avuto. Perchè altrimenti non si troverà più nessuna Camera di commercio che prenda provvedimenti di urgenza. Io domando dunque che i provvedimenti già presi abbiano effetto, salvo al Ministero il diritto di sospenderli.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Rossi, ella sa che le proposte fatte così non hanno nessun valore, a norma del regolamento, a meno che non siano accettate dal Governo e dalla Commissione.

ROSSI TEOFILO. Le domando scusa, onorevole Presidente; ma soltanto stamani ho visto all'ordine del giorno questo disegno di legge e non mi è stato possibile presentare alcun emendamento.

PRESIDENTE. Ella non ha bisogno di scusarsi. Soltanto dico che se la Commissione o il Governo non accettano queste proposte improvvisate, io non le posso mettere a partito. E poi bisognerebbe formularle per iscritto.

L'onorevole relatore ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Prego l'onorevole Rossi di non insistere nella sua proposta.

Quando si tratta di provvedimenti di urgenza, è presumibile che il presidente della Camera di commercio saprà interpretare le idee della Camera di commercio.

Ma poichè ci sono formalità da adempiere, perchè ci vuole una certa maggioranza per la validità delle adunanze e molte volte può essere urgente di provvedere a questo riguardo, così credo che sia meglio lasciare questo potere al presidente della Camera di commercio, come si lascia ai presidenti di tribunale ed ai presidenti delle Corti d'appello, insomma ai presidenti di tutti i collegi.

Quanto alla esecutorietà delle deliberazioni provvede abbastanza il comma penultimo dell'articolo, perchè quelle operazioni che si sono fatte mentre vigeva il provvedimento dato interinalmente dal presidente, sono mantenute valide.

ROSSI TEOFILO. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendo accettata la proposta dell'onorevole Teofilo Rossi, se non vi sono osservazioni in contrario pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

Una Deputazione annualmente nominata pre decreto ministeriale ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della Borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'articolo 66; è sempre di sette membri nelle Borse più importanti.

Uno dei membri della Deputazione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli istituti di emissione d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica un terzo. I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Deputazione elegge il suo presidente e delibera con la maggioranza assoluta di voti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.

Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro 10 giorni dalla sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.

A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.

(È approvato).

Art. 5.

Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore.

(È approvato).

Art. 6.

La Deputazione di Borsa denuncia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la Borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'articolo 46.

La Deputazione di Borsa non deve fare la denuncia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole componimento fra gli interessati.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei la Commissione di non insistere nella sua aggiunta, colla quale vorrebbe che la denuncia non sia fatta quando avvenga un amichevole componimento. Ora la disposizione della prima parte dell'articolo era diretta ad impedire un abuso molto grave e molto frequente a danno dei terzi. Tutti sappiamo che c'è una classe di persone che opera in Borsa e che è facile agli accomodamenti.

Non mancano esempi di concordato anche sulla base del 5 per cento, e nei quali non si tiene conto dei terzi, per i quali può costituire un pericolo che il legislatore volle eliminare con gli istituti del fallimento e del concordato preventivo e successivo.

Io temo che col capoverso aggiunto si apra la via a quei danni che con la prima parte dell'articolo si sono voluti evitare.

Pregherei dunque la Commissione di non insistere sulla sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste?

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Io alla mia volta vorrei pregare l'onorevole ministro di non insistere nella domanda di soppressione di questo capoverso. I concordati sono desiderabili da tutti. Noti ancora

che il presidente del Sindacato dei mediatori nell'articolo 46 ha una punizione gravissima, se non denuncia queste insolvenze. Ora se l'insolvenza è temperata ed è poi seguita da un concordato amichevole, perchè vorrete voi obbligare a fare la dichiarazione d'insolvenza in via ufficiale al tribunale, perchè ne avvenga un fallimento? Quando tutti coloro che sono interessati hanno detto: noi facciamo la remissione del nostro debito; volete voi essere più realisti del Re?

Prego proprio l'onorevole Cocco-Ortu di non insistere nella sua proposta.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Allora diciamo: *fra tutti gli interessati*.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. E poi c'è un'altra questione che concerne l'articolo 9. E, così, rispondo ad un'altra obiezione che mi venne fatta anche stamane dagli agenti di cambio.

PRESIDENTE. Ma che cosa c'entrano qui gli agenti di cambio?

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Si tratta d'una obiezione che mi è pervenuta in via quasi ufficiale.

Essi dicono: ma come volete ammettere coloro che hanno fatto un concordato amichevole al 9, al 10 od al 15 per cento, di nuovo ad entrare in borsa? Ed io li ho invitati a leggere il secondo capoverso dell'articolo 9, che dà facoltà alla Deputazione di borsa di escludere costoro dall'ingresso nella borsa, anche quando abbiano fatto un concordato amichevole che, però, salvando gli interessi dei creditori, contraddice alle regole di probità commerciale.

Prego pertanto l'onorevole ministro di non insistere nella sua domanda.

PRESIDENTE. Onorevole ministro di agricoltura, non insiste?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Noi modifichiamo tutto l'istituto del concordato del fallimento... (No! no! *dal banco della Commissione*).

Procuriamo che si comprendano tutti gli interessi e diciamo almeno: «amichevole componimento con tutti gli interessati».

GIOVANELLI, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 6, con questa modificazione proposta dall'onorevole ministro di agricoltura e accettata dalla Commissione: che cioè, in fine, invece di dire, *fra gli interessati*, si dica: *con tutti gli interessati*.

(È approvato).

## Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, può promuovere lo scioglimento per decreto reale tanto della Deputazione di borsa che del Sindacato dei mediatori.

Collo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

(È approvato).

## CAPO II.

## Ingresso in Borsa.

## Art. 8.

Hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

Non possono però entrare in Borsa:

1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo ai termini degli articoli 816 e 839 del codice di commercio;

2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

3° coloro che sono esclusi dalla Borsa a' termini del seguente articolo.

(È approvato).

## Art. 9.

La Deputazione deve escludere dai locali della Borsa:

1° coloro che esercitano in Borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo stabilito dall'articolo 21 per la corrispondente specie di mediazione;

2° coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso, gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;

3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le Borse di commercio, e le norme emanate dalle autorità che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'Istituto;

4° gli esclusi da qualsiasi altra Borsa del Regno od anche straniera;

5° i mediatori iscritti che facciano operazioni per proprio conto.

L'esclusione temporanea può essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali è dipesa.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Teofilo Rossi. Parli.

ROSSITEOFILO. Ho domandato di parlare per pregare l'onorevole ministro e la Commissione di consentire di sospendere l'approvazione del n. 5 di questo articolo, perchè questo numero implicherebbe l'approvazione dell'articolo 24 dove si dice: « A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata ».

Io ho detto nella discussione generale che avrei desiderato che questo articolo fosse modificato; quindi stimo opportuno che si rimandi o che si faccia addirittura adesso la discussione su questa facoltà di potere esercitare la mediazione ed il commercio in proprio; ma il farla adesso sarebbe una discussione anticipata...

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Si può fare adesso la discussione anche sull'articolo 24.

PRESIDENTE. Sarà meglio di sospendere l'articolo 9 e passare all'articolo 10.

## Art. 10.

Per coloro che operano abitualmente in Borsa, le Camere di commercio istituiscono apposite tessere d'ingresso.

Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'articolo 66. Sono personali, vevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le Borse del Regno.

Per i reati previsti dal n. 2 dell'articolo 8, le cancellerie dei tribunali del Regno sono autorizzate a rilasciare i corrispondenti certificati in carta libera, a richiesta delle Camere di commercio.

(È approvato).

## CAPO III.

Ammissione dei valori alla quotazione; orario e contrattazioni alle grida.

## Art. 11.

Nelle Borse in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione:

1° i titoli del debito pubblico;

- 2° i titoli garantiti dallo Stato;
- 3° le cartelle di credito fondiario italiano;
- 4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni;
- 5° i titoli cambiari.

I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione di borsa.

(È approvato).

Art. 12.

Le Camere di commercio, con deliberazione motivata, da comunicarsi entro cinque giorni al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alla quotazione i titoli delle Società commerciali per azioni, quando concorrano i seguenti estremi:

1° che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati, ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali della Società;

2° che tanto la Deputazione quanto il Sindacato diano parere favorevole all'accoglimento della chiesta ammissione.

Non è necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di Società risultanti dalla fusione di più altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purchè il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova Società.

La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Riccardo Luzzatto.

LUZZATTO RICCARDO. Mi pare che la disposizione di questo articolo involga una questione piuttosto grave; ma prima di parlare io debbo esprimere un dubbio e cioè che le disposizioni di questo articolo, come in genere di tutto il capo, non sieno chiare: io non ne comprendo completamente la portata e desidero di conoscerla. Qui il capitolo è intitolato: « Ammissione dei valori alla quotazione ». Poi si parla nel capitolo precedente a quello che discutiamo, in questo ed in altri, dei valori ammessi alla quotazione, ma in nessun luogo si dice se siano ammesse o vietate anche le con-

trattazioni in Borsa dei valori non ammessi alla quotazione. Questa è una questione seria: qui si parla di quotazioni soltanto.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Quotazioni, quotazioni.

LUZZATTO RICCARDO. Allora, onorevole relatore, sarà bene che si chiarisca questa cosa, perchè essendo cumulate nel titolo le quotazioni con le contrattazioni, non parlandosi mai di contrattazioni, pare a chi legge tutto quanto il contesto che non si possa contrattare se non ciò che sia quotato. Lo che sarebbe grave e non ammissibile. Ma a prescindere da ciò, mi domando se sia una disposizione opportuna quella dell'articolo 12, con la quale si pongono condizioni speciali alla quotazione dei titoli delle società per azioni, e si rende, in sostanza, la Deputazione di borsa arbitra di ammettere alla quotazione un titolo e di rifiutarne un altro.

Conosco le origini di questa disposizione. In Italia ci fu un tempo, non molto lontano, in cui si abusò della creazione di società anonime e, col non ammettere alla quotazione in borsa, in genere, tutti i titoli delle società anonime, volendo cioè che prima che siano ammesse alla quotazione vi siano stati due bilanci, s'intende, in certo qual modo, di costituire una garanzia contro possibili inganni od equivoci. Ma badate bene, su questo sistema della garanzia bisogna andare molto adagio. Se vogliamo costituire una garanzia contro gl'inganni e contro le soverchie ingenuità, non basterà certamente questa disposizione: se titoli, che diremo dubbi, non si quoteranno in borsa, ciò non impedirà punto che siano ammessi, contrattati e che vi siano anche persone che possano essere ingannate.

Qui è il caso in cui bisogna scegliere tra il sistema di libertà ed il sistema di tutela. Credete voi di poter esercitare una tutela sufficiente?

Ed allora sta bene; ma se, invece, come io credo, non è possibile esercitare una garanzia sufficiente, in modo da mettere in grado tutti di conoscere il valore dei titoli, allora mi pare che sia inutile e forse anche pericoloso un tentativo di tutela che è assolutamente inefficace.

Se voi proibite la quotazione di certi titoli, non potete che ingenerare maggior dubbio, e credendo di porre una tutela, invece impedita questa tutela stessa, perchè voi private il pubblico di questa tutela

quando vietate le quotazioni e quando fate che per due anni il pubblico sia completamente privo di guida: voi portate un danno dove volete procurare un vantaggio. Mentre qui lo scopo della disposizione sarebbe di porre il pubblico in guardia, voi togliete al pubblico stesso un mezzo di tutela.

Quindi mi dichiaro recisamente avverso a questa disposizione. Bisogna, nelle cose economiche soprattutto, adattarsi al sistema della libertà che corregge se stessa.

Certamente la libertà implica la possibilità di errori e di abusi, ma credo che nessuno al mondo crederà di avere con questo articolo vietato gli abusi. Credo invece che, con questo articolo, si tolga al pubblico la possibilità di tutela su certi valori.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**GIOVANELLI EDOARDO, relatore.** Gli articoli 11 e 12 del disegno di legge spiegano chiaramente il loro contenuto. Nell'articolo 11 si dice che sono ammessi di diritto i tali e tali altri titoli alla quotazione di borsa, l'articolo 12 invece indica quali titoli possano essere ammessi a questa quotazione.

Cominciamo dal dire che nessuno può opporsi a che sia contrattato un titolo nella Borsa: sarà ammesso alla contrattazione, ma non alla quotazione di borsa.

In quanto ai bilanci delle Società anonime che vogliono avere i loro titoli quotati alla Borsa, e che qui abbiamo prescritto che debbano avere già i due bilanci approvati, la questione non è nuova: venne dibattuta lungamente dal Consiglio superiore del commercio, vennero interrogate tutte le Camere di commercio, ed una Camera di commercio che è molto cara al collega Luzzatto, è l'unica la quale abbia fatto osservazioni contro la quotazione dei titoli delle società anonime dopo l'approvazione di due bilanci consecutivi per due anni: la Camera di commercio di Milano si è dimostrata chiaramente contraria, ed invece le altre Camere di commercio hanno tutte accettato il sistema dei due anni. Qualcuna è anche andata più in là: ha proposto tre anni. Il Consiglio superiore del commercio ha detto che due anni credeva bastassero, sull'esempio di legislazioni estere.

Quindi la Commissione insiste perchè sia mantenuto il capoverso ultimo dell'articolo 12 del disegno di legge.

Debbo dare ora una breve spiegazione circa l'ultima aggiunta proposta all'arti-

colo 12, cioè che la domanda di quotazione dei titoli delle Società anonime debba emanare dal Consiglio d'amministrazione della medesima società. Questo si propose perchè in talune Borse si è verificato il fatto strano che la quotazione di titoli di società anonime sia stata domandata da altri interessati contro l'interesse medesimo della società anonima, la quale non voleva assolutamente che i suoi titoli sfuggissero dalla libera contrattazione e fossero sottoposti alla valutazione di borsa, ai continui rialzi e ribassi dei corsi di borsa. Questa è la ragione dell'aggiunta contenuta in quel capoverso.

E poichè ho facoltà di parlare, prendo atto delle dichiarazioni fatte dal ministro di grazia e giustizia, d'accordo col suo collega dell'agricoltura, riguardo alla legge sulle società anonime, e a nome della Commissione, propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo intorno al disegno di legge per la riforma della legge sulle società anonime, fa voti per la pronta presentazione del disegno di legge ».

(*Commenti*).

**LUZZATTO RICCARDO.** Concreto ora la mia proposta...

**PRESIDENTE.** Onorevole Luzzatto, ripeto a lei l'osservazione fatta all'onorevole Teofilo Rossi. Le proposte fatte in questa forma non sono valide.

Ha facoltà di parlare, onorevole ministro di agricoltura.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Non esito a dichiarare che accetto l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Il disegno di legge sulle Società anonime è stato esaminato dai due Ministeri competenti, quello di grazia e giustizia e quello di agricoltura. Ora è sottoposto all'esame della Commissione per la riforma del Codice di commercio. Io spero che questa Commissione, tenuto conto del desiderio della Camera, affretterà i suoi studi e i suoi lavori.

Ed ora poche parole all'onorevole Riccardo Luzzatto.

È chiaro che siccome l'articolo parla solamente di quotazioni, si riferisce a queste soltanto: s'intende d'altro lato che rimane libera la contrattazione e nessuno può impedirle, non occorre dirlo. Certamente non si vogliono e non si possono impedire le contrat-

tazioni in Borsa e fuori della Borsa dei titoli non quotati. Finchè il legislatore non pone dei limiti, rimane integra la libertà delle contrattazioni. Sarebbe superflua ogni dichiarazione legislativa in questo senso.

Viene ora l'altra questione sollevata dall'onorevole Riccardo Luzzatto. È una questione la quale importerebbe una discussione troppo ampia, trattandosi di decidere fra il sistema della libertà e il sistema della restrizione.

Tutta la nostra legislazione in materia non è per l'opinione se convenga lasciare ancora, come diceva sottovoce l'onorevole Riccardo Luzzatto, la libertà dell'imbroglio. È certo però che siccome la Borsa è un istituto pubblico, le cui discipline sono dettate dal legislatore, tutte le leggi e regolamenti esistenti, compreso il codice di commercio, stabiliscono che le quotazioni di Borsa debbono essere deliberate dalle Camere di commercio non solo, ma l'articolo 1<sup>o</sup>, che la Camera ha già votato, stabilisce che il decreto reale che istituisce le Borse di commercio, determini per quali specie di contrattazioni ciascuna Borsa sarà istituita.

La limitazione di cui si duole l'onorevole Luzzatto venne invocata universalmente da tutte le Camere di commercio, dalla opinione pubblica e dagli uomini di affari, come ha giustamente ricordato l'onorevole relatore, appunto per togliere molti degli abusi che ha denunciati l'onorevole Cavagnari.

Dunque non è il caso di discutere del principio di libertà: quel che importa, invece, è di vedere se il rimedio sia efficace o no e se altri rimedi occorrono. A me pare che per ora basti il rimedio che abbiamo proposto: se, come spero, gioverà a infrenare pericolose speculazioni.

CHIESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA. Sono nello stesso ordine di idee dell'onorevole Luzzatto.

Questo è un portato di quel famoso decreto del quale abbiamo già parlato e sul quale abbiamo espresso il nostro parere contrario: perchè ciò non impedirà alle Società cattive di aspettare i due anni prescritti e quando i due anni saranno passati esse potranno, anche con capitali insufficienti, introdursi ampiamente in Borsa. *(Interruzioni)*.

Voi credete di ovviare all'inconveniente con la disposizione di riunire insieme le

piccole società, ma io credo che così verrete a creare un semenzaio di piccole società costituite con piccoli capitali che si riuniranno solamente allo scopo di essere pronte al momento opportuno e per avere i due anni di età necessari per entrare nel recinto delle Borse...

RIZZETTI. Ma si potrà negare la quotazione anche dopo due esercizi.

CHIESA. Quindi non è la restrizione che può portare un rimedio, ma soltanto la probità e l'onestà.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

La proposta dell'onorevole Luzzatto Riccardo non può consistere che nel chiedere la divisione della votazione; perchè non è stata presentata nel modo prescritto.

Procederemo dunque alla votazione per divisione. Metto a partito la prima parte dell'articolo 12 che rileggo:

« Le Camere di commercio, con deliberazione motivata da comunicarsi entro cinque giorni al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alla quotazione i titoli delle Società commerciali per azioni, quando concorrano i seguenti estremi ».

*(È approvata)*.

Metto ora a partito il numero 1 dell'articolo 12, del quale l'onorevole Luzzatto Riccardo ha proposto la soppressione, che però non è accettata nè dal Ministero nè dalla Commissione, e che è il seguente: « che sieno stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati, ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali della Società ».

*(È approvato)*.

Pongo a partito il numero due dell'articolo 12.

*(È approvato)*.

Pongo a partito l'intero articolo 12, come è stato letto.

*(È approvato)*.

La Commissione ha presentato il seguente ordine del giorno, accettato dal Governo:

« La Camera, udite le dichiarazioni del Governo intorno al disegno di legge per la riforma delle Società anonime, fa voti che la presentazione di questo disegno abbia luogo sollecitamente ».

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

*(È approvato)*.

## Art. 13.

Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, è necessaria l'autorizzazione governativa.

I titoli di enti morali stranieri e di Società commerciali per azioni, legalmente costituite in paese estero, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando, oltre che gli estremi indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, concorrano i seguenti:

1° che siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in altri giornali tra i più diffusi, da designarsi dalla Camera di commercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di Società commerciali per azioni: in entrambi i casi, è necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi;

2° che l'ente o la Società nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda entro la circoscrizione della Camera di commercio e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CURIONI. Domando all'onorevole ministro e all'onorevole relatore se credano opportuno di sostituire alle parole: « enti morali » quelle, che a me sembrano più proprie: « enti giuridici ». La espressione « enti giuridici » a me pare più propria e più comprensiva, perchè gli enti morali sono anche giuridici.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non arrivo alla sottigliezza di ingegno dell'onorevole Curioni, ma non mi pare ente morale se non quello che ha esistenza giuridica.

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, insiste?

CURIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 13.

*È approvato).*

## Art. 14.

La Camera di commercio, su proposta della Deputazione di borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che possono essere, a termini dell'articolo 12, ammessi alle quotazioni di borsa con deliberazione motivata e da approvarsi a norma del capoverso dell'articolo terzo.

La Camera di commercio può di sua iniziativa, ma sentita la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori, prendere analogo deliberazione.

*(È approvato).*

## Art. 15.

Quando speciali condizioni del mercato lo richiedano, la Camera di commercio, su proposta della Deputazione di borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può concedere che il compratore a termine ottenga dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà non può valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti e susseguenti a quello della liquidazione di borsa.

Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 65.

La deliberazione dovrà essere motivata e comunicata senza dilazione ai ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro e non potrà essere eseguita se non in seguito alla approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.

La approvazione si intenderà concessa ove non intervenga un provvedimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sarà fatta ai ministri medesimi.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Riguardo a questo articolo 15, invece di impedire l'uso del diritto di sconto nei sei giorni antecedenti e susseguenti a quello della liquidazione, propongo che si dica: quattro giorni antecedenti e susseguenti, ecc.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Con questa modificazione, proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo, che cioè nel primo capoverso invece di *sei* si dica *quattro* giorni, pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, può prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 14 e 15; e può estendere ad altre Borse quelli già adottati.

(È approvato).

Art. 17.

Con decreto reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le Borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione e della liquidazione.

Le negoziazioni alle grida dei valori pubblici da farsi in appositi recinti delle Borse, dovranno avere luogo in tutte le Borse alla stessa ora, che verrà del pari fissata con decreto reale.

In tali recinti, salvo il disposto degli articoli 26 e 63, avranno accesso soltanto gli agenti di cambio iscritti per offrire i titoli od il prezzo od alta voce.

ROSSI TEOFILO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO. In questo articolo io vorrei pregare il ministro e la Commissione di accettare anzitutto una lieve modificazione.

Dove si dice: « valori pubblici » io vorrei sostituire alla parola « pubblici » le altre « quotati in Borsa ». Dico subito il perchè. Perchè si quotano valori pubblici e privati e non sarebbe logico che si parlasse soltanto di negoziazione di valori pubblici, mentre ve ne sono anche altri.

Credo che nè ministro, nè Commissione avranno difficoltà ad accettare questa mia proposta.

Ma il punto essenziale sul quale volevo parlare è quello dell'orario unico delle Borse, che credo sia un sostanziale errore di questa legge. Perchè l'orario unico, se può impedire in certe occasioni che si possano mettere d'accordo una Borsa con l'altra, può certe volte portare inconvenienti gravi; appunto per poter far sorgere nella stessa ora lo stesso lavoro di rialzo o ribasso, contro il quale non vi sarebbe più nessuna sanzione possibile.

Il lavoro di arbitraggio, che tende a trasportare i titoli nelle piazze dove sono maggiormente valutati, si può fare solamente quando non vi sia l'unicità assoluta di orario nelle Borse.

E poi ministro e Commissione, non debbono dimenticare che vi sono Borse più importanti ed altre meno importanti, che vivono alquanto di luce riflessa, e quando un titolo è stato quotato in una Borsa importante, e l'altra minore deve seguire la quotazione, questo può essere utile per stabilire il valore del titolo. E vorrei anche che non si dimenticasse che vi sono consuetudini locali, contro le quali è inutile andare: consuetudini di Borsa e consuetudini di persone. Quindi vorrei proprio pregare ministro e Commissione ad accettare che il lavoro delle Borse si svolga entro un periodo di tre ore, da stabilirsi da ogni singola Borsa, previa approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole Teofilo Rossi, dunque, propone anzitutto di sostituire alla parola *pubblici* le parole *quotati in Borsa*.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Accetto. Non accetto invece l'altra proposta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

GIOVANELLI EDOARDO, relatore. Anche io accetto la prima sostituzione proposta dall'onorevole Teofilo Rossi, ma quanto all'orario unico sono dolente di non potere aderire alla sua proposta.

È stato detto da tutti come questa differenza d'orario favorisca certe Borse a pregiudizio di altre.

Ci sono Borse che chiudevano le loro operazioni quando avevano sentito quale era il corso dei titoli in tutte le altre Borse, e poi, speculando al ribasso, facevano riverberare le quotazioni al ribasso nel giorno successivo in tutte le altre Borse, in modo che conducevano tutte le altre Borse ad agire a servizio ed a favore della speculazione al ribasso.

Quindi prego l'onorevole Rossi Teofilo di non insistere a questo riguardo, e, ove insistesse, sono dolente di dovergli dire che la Commissione non può accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le ragioni per cui non si può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Teofilo Rossi riguardo alla non unicità dell'orario sono state svolte dall'onorevole relatore, ed io reputo inutile di aggiungere altre considerazioni. Consento invece che si sostituisca un'altra dizione a quella di *valori pubblici*; mi pare che sarebbe bene dire *i titoli indicati all'articolo 11...*; è più preciso.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. È giusto... Accetto.

PRESIDENTE. Allora, con questa modificazione, vale a dire con la sostituzione delle parole *titoli indicati nell'articolo 11* alle parole *valori pubblici*, metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

#### CAPO IV.

Dell'accertamento dei prezzi e dei corsi.

##### Art. 18.

I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della deputazione di Borsa in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'articolo 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di Borsa.

I listini di Borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 65.

Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

(È approvato).

##### Art. 19.

Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori iscritti, può chiedergli le prove delle contrattazioni compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli articoli 54 e 55; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

-(È approvato).

##### Art. 20.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

## TITOLO II.

### Dell'esercizio della mediazione.

#### CAPO I.

##### Dei mediatori.

##### Art. 21.

La professione del mediatore è libera.

Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richiede una autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è iscritto.

I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

(È approvato).

##### Art. 22.

Le condizioni richieste perchè la Camera di commercio, udito il parere della Deputazione di borsa e del Sindacato dei mediatori, possa inscrivere nel ruolo degli agenti di cambio coloro che ne fanno domanda, sono:

1° età non inferiore ai 25 anni compiuti e godimento dei diritti civili e politici;

2° immunità penale, da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario;

3° notoria moralità e correttezza commerciale, questa ultima attestata da un accreditato istituto bancario;

4° idoneità all'esercizio della professione di agente di cambio da provarsi:

a) con la licenza di liceo, di istituto tecnico o nautico, o di una scuola media di commercio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè rilasciato da una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) con un certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una banca che opera in Borsa o per un biennio almeno presso un agente di cambio;

c) con un esame pratico, da farsi secondo le norme stabilite dalla Camera di commercio nel regolamento, di cui all'articolo 66;

5° deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento predetto, nei limiti da lire 20,000 a lire 100,000. Nelle Borse più importanti è di lire 100,000. L'ammontare

delle cauzioni per le singole Borse per Decreto Reale.

Sono dispensati dal subire la prova di esame indicata dalla lettera c) del numero 4 coloro che siano muniti di diploma rilasciato da una Università del Regno o da altro istituto d'istruzione superiore.

La Camera di commercio, con deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei membri che la compongono, può dispensare dalla prova di idoneità coloro che abbiano esercitato onorevolmente la professione di banchiere per un decennio, ovvero coloro che, avendo per il medesimo periodo di tempo esercitata la professione di agente di cambio, intendano riprenderne l'esercizio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevole Presidente, là dove dice: « L'ammontare delle cauzioni per le singole Borse per decreto reale » deve dire: « è determinato per decreto reale ». Si tratta di un errore di stampa.

PRESIDENTE. Sta bene.

ROSSI TEOFILO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO. In quest'articolo vorrei anzitutto fare una proposta di sostituzione. Dove si parla, al n. 3, di « notoria moralità e correttezza commerciale, questa ultima attestata da un accreditato istituto bancario », vorrei sostituire « attestata dalla Camera di commercio locale ». E dico il perchè: è evidente, è intuitivo che prima di tutto è difficile stabilire quale sia un istituto bancario accreditato e quale non lo sia.

E poi l'onorevole ministro m'insegna che vi possono essere istituti bancari che abbiano interesse speciale perchè uno piuttosto che un altro sia nominato agente di cambio.

Quindi vorrei fare questa proposta che spero la Commissione vorrà accettare. Ma questa, se vogliamo, è questione di forma; quello che è questione di sostanza è ciò che riflette il comma 5, il quale parla di deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento, nei limiti da lire 20,000 a 100,000, ma che nelle Borse più importanti è già stabilito in lire 100,000.

Io già ho accennato, parlando nella discussione generale, che a me pare che questa cauzione oscillante dalle 20 mila alle 100,000 lire, abbia due difetti: anzitutto il difetto di stabilire a 100,000 lire l'ammontare della cauzione per le Borse più importanti.

Chi è che stabilisce quale è la Borsa più importante o meno? È un concetto di relatività che non dovrebbe essere stabilito. Poi a me pare che la cifra di 100,000 lire per questa cauzione sia eccessiva, dato il pochissimo che agli agenti di cambio viene concesso con questa legge. E mi sembra anche che non sia giusto pretendere che questa cauzione venga prestata da quegli agenti di cambio che da tempo esercitano la loro professione.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ne parleremo a proposito delle disposizioni transitorie.

ROSSI TEOFILO. Sta bene. Ma io voglio parlarne ora, a proposito di quest'articolo, perchè non si dica poi che non ne ho accennato a tempo.

E lo dico perchè mi pare che non si possa dare retroattività a questa disposizione di legge, e che essa non si possa applicare a chi da tempo esercita questa professione. Ed aggiungo che molti agenti di cambio, pei quali la professione non è eccessivamente lucrosa, non si troverebbero in condizione di poter tirar fuori nè le 50, nè le 100,000 lire.

Quindi vorrei che si trovasse una formula perchè coloro che attualmente esercitano già la professione di agenti di cambio non fossero obbligati a prestare la cauzione.

PRESIDENTE. Sta bene. Questo sarà argomento di discussione a proposito delle disposizioni transitorie.

GIOVANELLIEDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Aspetti, chè vi sono altri oratori iscritti. L'onorevole Chiesa non è presente. Spetta allora di parlare all'onorevole Di Stefano.

DI STEFANO. Ho chiesto di parlare appunto per associarmi all'ultima parte delle osservazioni dell'onorevole Teofilo Rossi.

Mi pare che questa disposizione venga a ledere i diritti acquisiti dagli agenti di cambio, che attualmente esercitano la professione, diritti che effettivamente non è giusto trascurare.

Noi abbiamo, in altre leggi, rispettato i diritti di coloro che, già avendo prestato una cauzione e avendo da tempo esercitata una determinata professione, al sopravvenire delle nuove leggi che pur importavano una cauzione maggiore, avevano naturalmente quesito il diritto di continuare la loro professione colla cauzione già prima prestata.

Accenno alle leggi del notariato, che hanno conservato ai notari già esercenti la stessa cauzione prestata all'inizio della loro carriera, nonostante che una legge posteriore l'avesse determinata in cifra maggiore, ed alla legge che ha rispettato nei conservatori delle ipoteche, che erano già in ufficio, la entità delle cauzioni prima prestate, ed i diritti quesiti in loro favore.

Osservo poi che la cifra della cauzione in questo articolo stabilita, è veramente eccessiva, quando si consideri che per le Borse più importanti ascende a 100 mila lire. E faccio notare che per professioni e carriere molto più importanti e delicate, nelle quali può recarsi ai privati un danno molto maggiore di quello che non lo possano gli agenti di cambio, il massimo della cauzione è stato determinato in lire 40 mila. Alludo appunto ai conservatori delle ipoteche, i quali, con una semplice omissione in un certificato, possono arrecare danni di milioni, ma per quali tuttavia il massimo della cauzione è fissato in 40 mila lire.

Io sono veramente dispiacente di non aver potuto presentare emendamenti al riguardo, perchè solo ieri sera si è saputo che questa legge si sarebbe discussa oggi: spero però che tanto il ministro, quanto la Commissione vorranno riconoscere la giustizia e la opportunità di ritornare su questo n. 5 dell'articolo 22, rispettando da un lato i diritti quesiti di coloro che sono già in ufficio e d'altro lato riducendo la cifra massima della cauzione, che la nuova legge porta ad una cifra veramente eccessiva.

Nè si dica che ciò serve a purificare e rialzare l'ambiente delle Borse, giacchè non è con lo imporre una cauzione grave ed eccessiva, che si può raggiungere tale scopo, ma con la moralità ed onestà delle persone, a cui tale funzione è affidata.

Esprimo quindi, la fiducia che il ministro vorrà accettare le osservazioni in proposito fatte da me e dal collega Teofilo Rossi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. Ho chiesto di parlare unicamente per associarmi alle raccomandazioni fatte dai due onorevoli preopinanti.

Io non discuto se convenga o meno di portare a 100 mila lire la cauzione; forse potrà essere una garanzia maggiore pel buon

andamento degli affari e l'aumento davanti ai mali tante volte constatati potrà essere anche opportuno. Vorrei però che si rispettassero i diritti quesiti e gli interessi di tante persone che da questa disposizione di legge si vedono troncata una carriera che hanno esercitato per molti anni con onore e sono privati dei mezzi di sussistenza.

Io credo che se la Commissione volesse esaminare, non dico onestamente perchè la parola non sarebbe opportuna, ma pazientemente la condizione di molti agenti di cambio, si convincerebbe che non è nella consuetudine delle nostre leggi di troncarsi così delle carriere e di rovinare delle famiglie, mentre potrebbe adottarsi qualche temperamento prorogando, ad esempio, il tempo per integrare la cauzione o dispensando da questa integrazione coloro che, anche con cauzioni minori, hanno dato, per un lungo periodo di tempo, prova di onestà.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. L'onorevole Teofilo Rossi ha fatto due osservazioni di forma. Egli ha detto anzitutto: si vuole che la correttezza commerciale sia attestata da un accreditato Istituto bancario; ma chi è giudice di questo accreditamento?

Ora io faccio notare che si tratta di una frase usata in tutte le leggi bancarie: così, ad esempio, sono autorizzati gli istituti di emissione allo sconto di cambiali con firme di prim'ordine: ebbene, chi giudica se le firme siano o no di prim'ordine?

Se si vuole che la moralità sia attestata dalla Camera di commercio, poichè è essa che deve giudicare del certificato di moralità, verrebbe a rilasciare il certificato a se stessa.

E veniamo alla cauzione, questione questa che è stata largamente discussa.

La Camera di commercio di Roma è stata interpellata a questo riguardo, e si è manifestata col dire che la cauzione potrebbe essere portata da 50 mila a 100 mila lire. Palermo e Napoli, che hanno Borse di commercio di minore importanza di quelle di Roma, di Milano e di Genova, hanno detto che è il caso d'imporre una cauzione minore. La Camera di commercio di Firenze ha opinato per lo *statu quo*. La Camera di commercio di Venezia ha accettato invece la proposta della cauzione di 100 mila lire. Di questo parere è stato il Consiglio superiore dell'agricoltura, industria e commer-

cio. A questo riguardo io osservo, senza precorrere le disposizioni dell'articolo 63, che con questa legge diamo agli agenti di cambio delle facoltà, che essi mai prima avevano avuto, li paragoniamo ai notai, diamo loro dei privilegi, e quindi possiamo aumentare la cauzione. D'altronde questo fatto non è nuovo nella nostra legislazione, ed io mi riferisco alle leggi citate nella relazione, nelle quali è disposto un aumento della cauzione prestata a norma delle leggi precedenti.

**PRESIDENTE** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**COCCO-ORTU**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Degli agenti di cambio ora in funzione, potremo discorrere (e quindi non è il caso di occuparsene in questo momento) quando verremo all'esame delle disposizioni transitorie, che regolano la sorte di essi. Quindi credo che la Camera debba ora fermarsi solo alla disposizione con la quale si aumenta la cauzione.

Non è il caso che io ripeta quello che ho detto nella discussione generale intorno a questo argomento, che fu sintetizzato con la frase del relatore della Commissione, il quale ha ricordato quale sia la funzione importante dell'agente di cambio e quali siano le garanzie che si debbono richiedere.

Ora credo che in una Borsa importante di commercio, se la persona non può arrivare a fornire, oltre la fiducia che può ispirare ad altri per sé stessa, una cauzione che sia garanzia della sua funzione, questa persona potrà poco affidare dell'esercizio del suo ufficio. Ma v'è un'altra ragione: si è constatato che una delle cause di perturbamento delle Borse è appunto il numero esuberante di questi agenti di cambio facilitato dalle condizioni di ammissione e dalla lieve cauzione. Quali siano stati gli effetti di questa condizione di cose è noto a tutti.

Il numero degli agenti di cambio è eccessivo e non tutti quelli che concorrono a formarlo offrono le volute garanzie. Se noi vogliamo risanare le Borse, bisogna che domandiamo ai mediatori una garanzia morale e finanziaria tale, che ci faccia sicuri di avere dei mediatori degni dell'ufficio che disimpegnano.

Quindi prego la Camera di accettare la mia proposta. Anziché determinare oggi quali siano le Borse importanti, si è pre-

ferito di lasciare che ciò sia determinato con regio decreto.

Vi sono Borse, come, per esempio, quella di Messina, in cui non si fanno che contrattazioni di titoli pubblici e solo pochissimi altri affari: è giusto che in queste i mediatori diano una cauzione limitata. Ma dove il movimento degli affari è molto importante (non è il caso, onorevole Di Stefano, di fare il paragone dell'ufficio dei mediatori con l'ufficio dei conservatori delle ipoteche, che hanno funzione del tutto diversa, in cui non si tratta che di diligenza, mentre la funzione dei mediatori è ben altra), nelle Borse importanti, è necessario che la cauzione sia maggiore. Quindi il ministro determinerà secondo l'importanza della Borsa l'ammontare delle cauzioni; ciò è necessario, lo ripeto, per risanare l'ambiente della Borsa.

**PRESIDENTE.** Con l'aggiunta delle parole « è determinato » prima delle altre « per Decreto Reale » al n. 5, metto a partito l'articolo 22.

(È approvato).

#### Art. 23.

Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere fra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono, oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:

1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2° notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;

3° idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo da provarsi:

a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'articolo 66;

4° deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da lire 1,000 a lire 30,000.

(È approvato).

## Art. 24.

A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

Non potrà ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o se l'abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di ditta o Società, di esercente Banca o cambiavalute.

Dopo il primo comma di questo articolo l'onorevole Teofilo Rossi, insieme con altri nove colleghi, propone la seguente aggiunta:

« Sarà però concesso loro l'impiego dei propri capitali in acquisti, in vendite od altre operazioni che non rivestano carattere di speculazione ».

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO. Non credo che occorra impiegare molte parole per spiegare questo emendamento. L'agente di cambio non cessa di essere un uomo, che ha i propri capitali, le proprie rendite e che deve aver diritto di disporne. Comprendo che si possa impedire all'agente di cambio di fare il commercio relativamente alla specie di professione da lui professata, ma che egli poi non possa vendere o comprare titoli per proprio conto, quando ciò non assuma carattere di speculazione, mi pare assolutamente inammissibile. Certamente si potrebbe rispondere che è difficile riconoscere quando ciò si faccia per speculazione, ma io rispondo in anticipazione, che è difficile anche vedere quando si facciano o no simili operazioni. Lo stesso criterio di relatività, che permette di esaminare certi casi nei quali gli agenti di cambio, (perchè le fanno un po' tutti queste operazioni) deve servire per vedere quando agiscono per loro conto, perchè il fatto di essere agente di cambio non toglie il diritto di amministrare le proprie sostanze, senza dover ricorrere ad estranei e far vedere i propri affari.

E poichè mi trovo a parlare vorrei domandare all'onorevole ministro se, nel secondo comma, non creda di accettare questa aggiunta, o, meglio, se non creda di far propria l'aggiunta che gli suggerisco, nel senso di dire che coloro che, per le ragioni indicate nell'articolo, sono stati radiati dal ruolo degli agenti di cambio, potranno avere il diritto di essere riammessi quando,

cessando le ragioni della incompatibilità, ne facciano domanda, e ciò, senza essere nuovamente sottoposti all'esame o ad altre formalità.

Questo è il punto essenziale, cioè che la funzione di agente di cambio rimanga solamente sospesa, perchè può essere transitoria la qualità che si viene ad assumere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, cui faccio presente che è stato sospeso l'articolo 9, nel quale si proponeva di sopprimere il numero 5.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Potrei fare mia ove la si credesse assolutamente necessaria la disposizione dell'emendamento ultimo dell'onorevole Teofilo Rossi sulla riammissione, quando siano mantenute le qualità che si avevano prima di cessare di essere mediatori. Ma sono dispiacente di non poter accettare l'altro emendamento proposto dallo stesso onorevole Rossi.

Infatti l'articolo dice: « A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata ».

Quindi il concetto è che non si possa esercitare il commercio. La ragione della legge è evidente. Abbiamo già la disposizione del codice di commercio che vieta ai mediatori di fare operazioni per proprio conto.

Farei torto alla Camera se m'indugiassi a dimostrare quali possano essere le conseguenze della deroga a tale regola date le funzioni dei mediatori.

Sarebbe pericolosissima.

D'altra parte è questione che si potrà esaminare quando si riformerà il codice di commercio.

L'onorevole Rossi dice: Perchè volete vietare loro di vendere azioni, se ne sono possessori? Già è facilissimo che l'agente di cambio le possa fare vendere per mezzo di un altro, senza che noi apriamo la via alla frode; perchè come potremo sceverare noi se egli abbia venduto per proprio conto o per speculazione commerciale? Il giorno in cui egli facesse la speculazione per proprio conto e gli si volessero applicare le sanzioni penali stabilite dal codice di commercio, egli ci risponderebbe che ha agito per vendere titoli suoi.

Quindi prego l'onorevole Rossi di non insistere nella sua proposta.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Io debbo associarmi alla preghiera...

ROSSI TEOFILO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Rossi non insiste nel suo emendamento. Resta la modificazione ch'egli aveva proposta alla seconda parte.

ROSSI TEOFILO. Sto formulandola per iscritto.

PRESIDENTE. Intanto possiamo riprendere quell'articolo 9 che era rimasto sospeso.

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO. Io avrei formulato così il mio emendamento:

Al termine dell'articolo aggiungere le parole: « Avrà però il diritto di essere riammesso in ruolo, quando, cessando l'incompatibilità, ne faccia domanda, e ciò senza essere nuovamente sottoposto ad esame o ad altre formalità ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Purchè conservi tutti i requisiti!

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Temo che si faccia un pasticcio! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ma se la legge non vieta che sia riammesso, non vedo la ragione perchè debba dirsi che può essere riammesso uno che ha le qualità richieste. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Si contenti della mia dichiarazione.

ROSSI TEOFILO. Sarei stato più contento che avesse accettato l'aggiunta.

Voci. È inutile!

PRESIDENTE. Ma è inutile infatti.

ROSSI TEOFILO. Permetta, onorevole Presidente, non è inutile.

PRESIDENTE. Era una semplice osservazione mia personale. Facciano del resto quello che vogliono. Io non c'entro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevole Rossi, prenda atto della mia dichiarazione. Io le posso dire che, nel regolamento, includeremo questa disposizione.

ROSSI TEOFILO. Ma questa non è materia di regolamento.

Voci. Sì, è applicazione della legge.

ROSSI TEOFILO. Allora la posso riti-

rare coll'assicurazione dell'onorevole ministro, che nel regolamento verranno inserite queste parole.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 24).

(È approvato).

#### Art. 25.

La cauzione degli agenti di cambio dovrà essere prestata in danaro ovvero in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo e intestati. Il deposito di titoli al portatore sarà disciplinato dal regolamento.

L'iscrizione nel ruolo, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'articolo 28, il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di 15 giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli affari indicati nell'articolo 27.

La cauzione è vincolata fino a che il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata finchè non siano adempiute le disposizioni stabilite da regolamento, di cui all'articolo 65.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Nel primo comma invece di e intestati, deve dirsi: intestati od al portatore

PRESIDENTE. Con questa modificazione metto a partito l'articolo 25. Chi lo approva si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 26.

La Deputazione di Borsa può autorizzare gli agenti di cambio a valersi in Borsa dell'opera di non più di un rappresentante che sia provvisto dei requisiti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 22 e sia munito di procura speciale, depositata presso la Camera di commercio. La sua nomina deve essere approvata dalla Camera stessa, sentiti la Deputazione di Borsa e il sindacato dei mediatori. Egli opera sotto la diretta responsabilità del suo mandante.

(È approvato).

## Art. 27.

Gli uffici pubblici riservati dall'articolo 21 ai mediatori iscritti nel ruolo sono:

1° per gli agenti di cambio:

a) la vendita all'incanto dei valori pubblici;

b) la esecuzione coattiva delle operazioni di Borsa;

c) l'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno;

d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17.

e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal codice di commercio o da altre leggi relativamente alla negoziazione dei valori pubblici;

2° per i mediatori in merci:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Teofilo Rossi.

**ROSSI TEOFILO.** Debbo proporre due brevissime modificazioni. La prima riguarda il comma a) di questo articolo.

Abbiamo già approvato di sostituire i valori con quelli compresi nell'articolo 11; quindi proporrei che invece di dire: « la vendita all'incanto dei valori pubblici » si dica: « la vendita all'incanto dei valori indicati nell'articolo 11 ».

La seconda modificazione riguarda il comma c) cioè: l'accertamento del corso del cambio nei conti di ritorno. Io non ho compreso la ragione della limitazione di questo accertamento solamente ai conti di ritorno. Poichè l'agente di cambio fa l'accertamento dei conti di ogni genere e non soltanto di quelli di ritorno, così io non comprendo la ragione di questa limitazione. Propongo quindi che siano tolte le parole: « nei conti di ritorno ».

**PRESIDENTE.** Ma non c'è nessuna proposta.

**ROSSI TEOFILO.** Se l'onorevole ministro e la Commissione accettano, io proporrei queste due modificazioni.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Accetto queste due modificazioni.

**PRESIDENTE.** Allora metto a partito l'articolo 27 con le modificazioni accettate dall'onorevole ministro, cioè: che al com-

ma a) si dica: « la vendita all'incanto dei valori indicati nell'articolo 11 »; e che al comma c) si dica: « l'accertamento del corso del cambio » sopprimendo le parole: « nei conti di ritorno ».

(È approvato).

## Art. 28.

La cauzione dei mediatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio del loro ufficio;

2° dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'articolo 31 del codice di commercio;

3° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

## Art. 29.

I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di Borsa tutti i contratti eseguiti con la loro mediazione.

La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.

(È approvato).

## Art. 30.

La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori iscritti, per verificare se essi abbiano fatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.

Egual facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'articolo 2.

In caso d'inadempimento da parte dei mediatori degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'articolo 55.

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di parlare.

**ROSSI TEOFILO.** Quest'articolo è gravissimo: esso potrebbe portare la conseguenza della violazione dei segreti d'ufficio. Ora, dal momento che quest'articolo darebbe la facoltà dell'esame dei libri alla Camera di commercio ed alla Deputazione di Borsa, che sono enti composti di più persone le quali, potrebbero divulgare certi segreti che non dovrebbero essere di-

vulgati, vorrei proporre al ministro ed alla Commissione di accettare la seguente dizione: « Il presidente della Camera di commercio o persona di sua fiducia, appositamente delegata ».

Così, soltanto questo funzionario che gode la fiducia pubblica, potrebbe fare questa ispezione. Perchè, se demandassimo l'esame di questi libri alla Camera di commercio ed alla Deputazione di borsa, saremmo certi di pubblicare tutti i segreti degli agenti di cambio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso accettare codesta dizione.

ROSSI TEOFILO. Perchè?

PRESIDENTE. Perchè non l'accetta! (*Si ride*).

Pongo a partito l'articolo 30.

(*È approvato*).

## CAPO II.

### Del sindacato dei mediatori.

#### Art. 31.

In ogni Borsa è istituito un sindacato di agenti di cambio composto di mediatori iscritti, da eleggersi col sistema della rappresentanza limitata, secondo le norme da stabilirsi con decreto reale per ciascuna Borsa.

(*È approvato*).

#### Art. 32.

Il sindacato:

1° vigila affinchè i mediatori iscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

2° denuncia alla Deputazione di Borsa quelli di essi che, nell'esercizio del loro ufficio, contravvengano alle leggi e ai regolamenti;

3° soprintende alla polizia della Borsa, nell'assenza della Deputazione, salvo a riferirle sul suo operato. Possono eziandio essere deferite dalle parti al sindacato dei mediatori le questioni insorte in dipendenza di affari conclusi in Borsa ed il sindacato decide in proposito quale amichevole compositore.

(*È approvato*).

#### Art. 33.

Può inoltre essere istituito in ogni Borsa un sindacato di mediatori in merci e derivate.

(*È approvato*).

## Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo che il seguito di questa discussione sia rimesso a lunedì: perchè vedranno che lo svolgimento delle interpellanze, come al solito, non prenderà molto tempo.

Le interpellanze si presentano, forse per far sapere al pubblico che si sono presentate; ma poi non si svolgono. (*Iilarità*).

CAVAGNARI. Si presentano anche come monito al Governo, qualche volta. Del resto, io ne ho svolte parecchie...

PRESIDENTE. Non ho parlato di lei: ella fa fin troppo!... (*Viva ilarità*).

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. In conformità a quanto ebbi a dire alla Camera parecchi giorni or sono, e d'accordo col presidente del Consiglio, propongo che, nell'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo venga inserito lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Abignente, che concerne i risultati tecnici e finanziari dell'esercizio delle ferrovie di Stato, e così pure delle altre interpellanze che si riferiscano in modo generale alle ferrovie dello Stato.

Chiedo poi che, dopo lo svolgimento di queste interpellanze, siano inseriti nell'ordine del giorno i seguenti disegni di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche e provvedimenti per agevolarne l'esecuzione nelle Puglie »; « Autorizzazione di spesa straordinaria pei lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno »; « Aumento di lire 500 mila alla dotazione del capitolo 52: Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

PRESIDENTE. Le relazioni su questi disegni di legge sono state presentate oggi, e non sono state ancora distribuite.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CAVAGNARI. Mi guarderò bene dallo ostacolare le proposte del ministro dei lavori pubblici; mi permetterei, però, modestamente, di fare una osservazione, ad economia di tempo e di materia.

Anch'io era venuto nel pensiero di presentare una interpellanza circa l'andamento del servizio ferroviario, tanto per non fare

cosa nuova (*Illarità*); ma ho cercato invano un elemento, non dirò che potesse formare esclusivamente la base della mia interpellanza, ma col quale potessi confortarla. Ed ho atteso fino adesso un rapporto...

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. La relazione.

PRESIDENTE. È stata distribuita da ieri.

CAVAGNARI. Ora io credo che sia breve la relazione, ma non tanto breve da poter essere esaminata da qui a lunedì o martedì: per cui mi riservo di presentare alla mia volta una interpellanza e mi perdonerò la Camera se dovrò annoiarla col ripetere una discussione che si vuol far martedì; mi riservo di presentarla dopo che avrò letto questa relazione.

E se mi permette l'onorevole Presidente vorrei fare una piccola aggiunta a queste mie parole.

È stato stabilito in quella benedetta legge che fu approvata, ma alla quale io non ho dato il mio voto, qualche cosa che accenna ad un Comitato parlamentare che ci doveva arricchire la mente di lumi intorno all'andamento dei servizi ferroviari; ora io desidero sapere se non sia il caso di fare una discussione completa allorchando avremo questa relazione, perchè la luce non è mai troppa.

Queste sarebbero le mie modeste osservazioni che non mi arrischio elevare al grado di proposte; ad ogni modo ripeto, che mi riservo ogni libertà d'azione a suo tempo.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole Cavnagnari di essersi riservato di presentare l'interpellanza sull'andamento delle ferrovie di Stato. Osservo però che se la relazione fu distribuita soltanto ieri agli onorevoli deputati, tuttavia un sunto della relazione stessa, molto largo, da cui tutti i risultati finanziari appaiono in modo chiarissimo, fu già diramato dall'*Agenzia Stefani* da 12 giorni...

CAVAGNARI. Non leggo i comunicati della *Stefani*.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi dispiace che ella non approfitti dei mezzi di pubblicità che sono a mia disposizione. Per conto mio sarò lieto di accettare l'interpellanza che ella vorrà presentare al momento che stimerà opportuno,

ma fin da ora le rivolgo la preghiera di volerne presentare una martedì, perchè a lei non mancano certo motivi di gravami contro le ferrovie di Stato, anche prima di leggere la relazione.

CAVAGNARI. Mi auguro di non trovarli; del resto aderisco al suo desiderio e ne presento una anch'io.

PRESIDENTE. Stabiliamo dunque l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

L'onorevole Pavia chiede che sia svolta lunedì la sua interpellanza al ministro di grazia e giustizia. L'onorevole ministro guardasigilli consente?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Consento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri che chiedono lo svolgimento di altre interpellanze; quindi non abbiamo che quella dell'onorevole Pavia, e potremo perciò continuare nella discussione del disegno di legge sulle Borse.

(*Rimane così stabilito*).

### Interrogazioni, interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute al banco della presidenza.

PAVIA, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se è vero che il prefetto di Firenze ha proibito l'affissione di un manifesto dell'editore Nerbini che annunzia la ristampa delle *Mie prigioni*.

« Pinchia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla deficienza delle stazioni di Roccalumera, Santa Teresa, Riva e Guardini, non rispondenti al movimento ed al traffico crescente di quei centri.

« Ludovico Fulci, Nicolò Fulci ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della guerra sul minacciato trasloco da Piacenza del comando d'artiglieria da costa.

« Raineri, Cipelli, Fabri e Manfredi ».

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro delle poste sulle condizioni dei servizi postali e telegrafici di Taormina non rispondenti all'importanza, cui è assurta quella città pel movimento dei forestieri.

« Ludovico Fulci, Nicolò Fulci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda apportare riforme alla legge 4 marzo 1877 sulla pesca, al fine di semplificarla e di migliorarla, a tutela della pesca delle opere di piscicoltura, ed a vantaggio delle condizioni economiche e morali dei pescatori.

« Miliani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se creda umano e giusto mantenere le attuali irrisorie retribuzioni dei portali letteri rurali.

« Strigari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere quando sarà presentato alla Camera il disegno di legge di riforma degli Istituti nautici del Regno.

« Strigari ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere per quale causa o colpa fu punita di sospensione l'operaia Vaccari della manifattura dei tabacchi in Modena.

« Ferrarini, Agnini, Vicini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda presentare sollecitamente alla Camera il disegno di legge modificato dal Senato sulle decime ed altre prestazioni fondiarie, oppure se intenda proporre un'altra proroga della legge 14 luglio 1887.

« Niccolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se intenda provvedere a far cessare l'ostruzionismo, che la soprintendenza degli scavi dell'Etruria va facendo agli scavi di Ferento, concessi alla società « Pro Ferento » di Viterbo, specialmente in un momento, in cui una improvvisa sospensione

dei lavori, come quella che si minaccia, arrecherebbe gravissimo danno alla buona riuscita degli scavi.

« Canevari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se non sia equo e doveroso assegnare una congrua retribuzione ai porta-lettere e pedoni rurali, che occupano l'intera giornata nell'esercizio delle loro funzioni.

« Scellino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se il Governo è disposto ad agevolare la istituzione di una scuola media di commercio a Messina, secondo le recenti deliberazioni degli enti cointeressati di quella città.

« Arigò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se sarà istituita a Messina una scuola industriale in sostituzione della scuola d'arti e mestieri? E quando?

« Arigò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sulla interpretazione data dalla circolare 62 del 10 ottobre 1908 all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763; e sui provvedimenti che l'onorevole ministro crederà di adottare per evitare nell'avvenire che due fratelli sieno contemporaneamente chiamati in servizio.

« Arigò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina per conoscere se, in presenza della tragica morte, incontrata in studi ed esperimenti nell'interesse della cosa pubblica ed in servizio dello Stato nel regio Balipodio di Viareggio dai tenenti di vascello Mazzuoli e Cipelli, intenda provocare dalla amministrazione del Tesoro speciali provvedimenti a favore delle loro sventurate famiglie.

« Santini ».

« Il sottoscritto in presenza del divieto opposto dalle autorità politiche di Firenze alla rappresentazione dell'opera *Cadore*, interroga il ministro dell'interno per sapere

se il Governo creda disdicevole sieno rammentate le lotte durate per conquistare la indipendenza.

« Riccardo Luzzatto ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere, se intenda provvedere alla deficienza numerica del personale del Genio civile nella provincia di Bari.

« Cipriani-Marinelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se intenda o meno di obbligare con tutti i mezzi di legge la Società telefonica di Zurigo a completare la rete telefonica urbana di Savona estendendola fino al vicino comune di Ellera a sensi della concessione accordata con decreto 14 febbraio 1894.

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere quando intenda ottemperare a quanto è prescritto dall'articolo 14 della legge 9 luglio 1905, n. 413, circa la costruzione della ferrovia silana.

« Alfonso Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui fatti dolorosi avvenuti in Ancona nel pomeriggio del 27 novembre.

« Vecchini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri degli esteri e dell'agricoltura, industria e commercio, per conoscere quanto ci sia di vero nelle voci corse di un minacciato aumento del dazio doganale sugli agrumi negli Stati Uniti d'America e quali pratiche abbiano fatto per scongiurare siffatto pericolo ed evitare la grave jattura, che ne verrebbe, specialmente, alla Sicilia.

« Di Stefano ».

« I sottoscritti interpellano l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro delle poste e telegrafi sull'applicazione della legge di stato giuridico nel caso

della destituzione del dottore Antonino Campanozzi.

« Turati, Agnini, Antolisei, Aroldi, Badaloni, Barzilai, Berenini, Bissolati, Borciani, Chiesa, Comandini, Costa, De Andreis, De Felice-Giuffrida, Dell'Acqua, Faranda, Giacomo Ferri, Gatti, Riccardo Luzzatto, Marazzani, Mira, Mirabelli, Montemartini, Morgari, Pennati, Pescetti, Pozzato, Romussi, Rondani, Siehel, Taroni, Tasca, Todeschini, Treves, Vallone, Viazzi, Zerboglio, Valeri ».

« Il sottoscritto interPELLA il ministro dei lavori pubblici per sapere se fra le contabilità passive da addossarsi a carico delle Società ferroviarie nella liquidazione dei conti del loro esercizio non intenda di comprendere le somme necessarie per riparare in un'equa misura al danno causato dalla violazione dei patti e delle condizioni stipulate dallo Stato a favore degli impiegati ferroviari più specialmente per il loro trattamento di pensione. Quali siano i provvedimenti che egli intenda di adottare a difesa dei diritti sconosciuti.

« Villa ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sull'andamento della questione ferroviaria.

« Cavagnari ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno.

Così pure le interpellanze quando, nel termine regolamentare, i ministri interpellati non vi facciano opposizione.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Raineri, con altri deputati ha presentato una mozione, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

La seduta termina alle 18,25.

*Ordine del giorno per la seduta di lunedì.*

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una interpellanza del deputato Pavia ed altri.

3. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle borse di commercio, della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa (1012).

*Discussione del disegno di legge:*

4. Modificazioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (965).

5. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titolo II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

*Discussione dei disegni di legge:*

6. Convalidazione del regio decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

7. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

8. Mutualità scolastiche (244).

9. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (445).

10. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).

11. Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei Corpi del regio esercito (844).

12. Locazione delle zone di terreno danneggiate coi mezzi di fusione che si adoperano nelle zolfare di Sicilia (771).

13. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

14. Istituzione di una Cassa di Maternità (191).

15. Applicazione della Convenzione internazionale di Berna 26 settembre 1906 per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (747).

16. Convalidazione del regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli oli minerali di resina e di catrame (736).

17. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (*Sospesa la discussione. — Deliberazione della Camera 2 aprile 1908*) (471).

18. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 giugno 1903 pronunciata contro il deputato Todeschini per il reato di diffamazione (927).

19. Istituzione in Roma del Circolo delle armi di terra e di mare (959).

20. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

21. Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (623).

22. Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano (241).

23. Giudizio dei Consigli di Prefettura sui conti dei tesorieri comunali (960).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

*Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

